Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0212(COD)

19.12.2025

EMENDAMENTI
282 - 504

Progetto di relazione
Fernando Navarrete Rojas
(PE778.136v01-00)

Istituzione dell'euro digitale

Proposta di regolamento
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

Emendamento 282
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Motivazione

La proposta non si fonda su una necessità dimostrata, impone costi pubblici e privati significativi, solleva preoccupazioni irrisolte in materia di tutela della vita privata e stabilità finanziaria e istituisce infrastrutture tecniche che potrebbero essere utilizzate in modo improprio da future amministrazioni o attori privati. In assenza di chiari vantaggi e di garanzie adeguate, la proposta dovrebbe essere respinta.

Emendamento 283
Jorge Martín Frías, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Juan Carlos Girauta Vidal

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 284
Jorge Martín Frías, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Juan Carlos Girauta Vidal

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*

	1 bis. respinge la proposta della Commissione;

Or. es

Emendamento 285
Jorge Martín Frías, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Juan Carlos Girauta Vidal

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
2. chiede alla Commissione di ***presentargli nuovamente*** la proposta ***qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente***;	2. chiede alla Commissione di ***ritirare*** la proposta;

Or. es

Emendamento 286
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo*** 133,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***gli articoli 128 e*** 133,

Or. en

Emendamento 287
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio[20] del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti. L'Eurogruppo ha inoltre riconosciuto, nella sua dichiarazione del 25 febbraio, il potenziale di un euro digitale ai fini della promozione dell'innovazione nel sistema finanziario. In tale contesto, sia il Parlamento europeo[21] che il Consiglio Ecofin[22] hanno accolto con favore, nel febbraio e nel marzo 2022, la decisione della Banca centrale europea di avviare una fase di indagine biennale relativa a un progetto di euro digitale, a partire da ottobre 2021.	***soppresso***

[20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).

[21] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI)).

[22] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/it/pdf.

Or. en

Emendamento 288
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio[20] del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione.*** Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti***. L'Eurogruppo ha inoltre riconosciuto, nella sua dichiarazione del 25 febbraio, il potenziale di un*** euro digitale ***ai fini della promozione dell'innovazione nel sistema finanziario. In tale contesto, sia il Parlamento*** europeo***[21] che il Consiglio Ecofin[22] hanno accolto con favore, nel febbraio e nel marzo 2022, la decisione della Banca centrale europea di avviare una fase di indagine biennale relativa a un progetto di euro digitale, a partire da ottobre 2021***.	(1) Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti ***e quello dell'ottobre 2025 ha ribadito che, in un mondo sempre più digitale, l'***euro digitale ***offre un'opportunità strategica per sostenere un sistema di pagamento*** europeo ***competitivo e resiliente, contribuire all'autonomia strategica e alla sicurezza economica dell'Europa e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro***.

[20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).

[21] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI)).

[22]

https://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-6301-2022-INIT/it/pdf.

Or. en

Emendamento 289
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio[20] del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. ***Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti. L'Eurogruppo ha inoltre riconosciuto, nella sua dichiarazione del 25 febbraio, il potenziale di un euro digitale ai fini della promozione dell'innovazione nel sistema finanziario. In tale contesto, sia il Parlamento europeo[21] che il Consiglio Ecofin[22] hanno accolto con favore, nel febbraio e nel marzo 2022, la decisione della Banca centrale europea di avviare una fase di indagine biennale relativa a un progetto di euro digitale, a partire da ottobre 2021.***	(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio[20] del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. ***Da allora il mercato ha già compiuto notevoli passi avanti, il che riduce la necessità di un intervento governativo in un panorama del mercato dei pagamenti in rapida evoluzione***.
[20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).	[20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).
[21] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale	

della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI)).

22

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/it/pdf.

Or. en

Emendamento 290
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio[20] del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti. L'Eurogruppo ha inoltre riconosciuto, nella sua dichiarazione del 25 febbraio, il potenziale di un euro digitale ai fini della promozione dell'innovazione nel sistema finanziario. In tale contesto, sia il Parlamento europeo[21] che il Consiglio Ecofin[22] hanno accolto con favore, nel febbraio e nel marzo 2022, la decisione della Banca centrale europea di avviare una fase di indagine biennale relativa a un progetto di euro digitale, a partire da ottobre 2021.	(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio[20] del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, ***disponibile sia per i consumatori che per le imprese,*** fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti. L'Eurogruppo ha inoltre riconosciuto, nella sua dichiarazione del 25 febbraio, il potenziale di un euro digitale ai fini della promozione dell'innovazione nel sistema finanziario. In tale contesto, sia il Parlamento europeo[21] che il Consiglio Ecofin[22] hanno accolto con favore, nel febbraio e nel marzo 2022, la decisione della Banca centrale europea di avviare una fase di indagine biennale relativa a un progetto di euro digitale, a partire da ottobre 2021.
[20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al	[20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al

Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).

[21] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI)).

[22] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/it/pdf.

Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).

[21] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI)).

[22] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/it/pdf.

Or. en

Emendamento 291
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio[20] del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti. L'Eurogruppo ha inoltre riconosciuto, nella sua dichiarazione del 25 febbraio, il potenziale di un euro digitale ai fini della promozione dell'innovazione nel sistema finanziario. In tale contesto, sia il Parlamento europeo[21] che il Consiglio Ecofin[22] hanno accolto con favore, nel febbraio e nel marzo 2022, la decisione della Banca centrale europea di avviare una	(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio[20] del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti. L'Eurogruppo ha inoltre riconosciuto, nella sua dichiarazione del 25 febbraio, il potenziale di un euro digitale ai fini della promozione dell'innovazione nel sistema finanziario. In tale contesto, sia il Parlamento europeo[21] che il Consiglio Ecofin[22] hanno accolto con favore, nel febbraio e nel marzo 2022, la decisione della Banca centrale europea di avviare una

fase di indagine biennale relativa a un progetto di euro digitale, a partire da ottobre 2021.	fase di indagine biennale relativa a un progetto di euro digitale, a partire da ottobre 2021. ***Il Vertice euro dell'ottobre 2025 ha inoltre sottolineato che, in un ambiente sempre più digitale, l'euro digitale rappresenta un'opportunità strategica per promuovere un solido panorama europeo dei pagamenti, rafforzare la sicurezza economica e l'autonomia strategica dell'Europa e sostenere il ruolo internazionale dell'euro.***
[20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).	[20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).
[21] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI)).	[21] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI)).
[22] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/it/pdf.	[22] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/it/pdf.

Or. en

Emendamento 292
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'articolo 128 TFUE stabilisce che le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali sono le uniche banconote aventi corso legale all'interno dell'Unione, principio che si applica mutatis mutandis per l'istituzione dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 293
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva in materia di politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Or. en

Emendamento 294
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) L'articolo 63 TFUE stabilisce il divieto fondamentale di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.

Or. en

Emendamento 295
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1 quinquies) L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1 bis] sancisce giuridicamente la libertà d'impresa.

[1 bis] GU L 326 del 26.10.2012, pag. 391, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj.

Or. en

Emendamento 296
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) L'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce giuridicamente il diritto di proprietà.

Or. en

Emendamento 297
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) L'articolo 56 TFUE vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

Or. en

Emendamento 298
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il 2 ottobre 2020 la Banca centrale europea ha pubblicato il suo "Rapporto su un euro digitale"[23]. Il rapporto è servito da base per raccogliere opinioni sui vantaggi e sulle sfide derivanti dall'emissione di un euro digitale e sulla sua possibile progettazione.	***soppresso***
[23] Banca centrale europea, Rapporto su un euro digitale, ottobre 2020.	

Or. en

Emendamento 299
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'indipendenza tecnologica si basa sulla capacità dell'UE di ridurre la dipendenza dai fornitori di tecnologie di paesi terzi, in particolare nei settori del cloud computing, dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie critiche.

Or. en

Emendamento 300
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) La sovranità dei dati si basa sulla capacità dell'UE di agire in modo indipendente nel mondo digitale attraverso meccanismi di protezione e di promuovere l'innovazione digitale, anche in cooperazione con imprese di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 301
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quater) L'autonomia normativa si basa sull'ambito di applicazione extraterritoriale dei regolamenti dell'UE e si applica non solo alle imprese con sede nell'UE, ma anche ai prestatori di servizi stranieri che ricevono o trattano i dati dei cittadini dell'UE, imponendo la conformità in tutto il mondo.

Or. en

Emendamento 302
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quinquies) La sicurezza economica si

basa sulla protezione delle infrastrutture critiche e sul controllo degli investimenti esteri per prevenire l'acquisizione esterna o la fuga di tecnologie. Il presente regolamento deve rispettare il principio secondo cui i valori europei come la tutela della vita privata, i diritti fondamentali e la responsabilità democratica devono essere rispettati nell'ambito digitale.

Or. en

Emendamento 303
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 sexies) Il quadro normativo dell'UE afferma che, in casi selezionati, le azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione possono essere limitate alla cooperazione tra soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri, negli Stati membri e in alcuni paesi associati e/o in alcuni paesi terzi.

Or. en

Emendamento 304
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 septies) Il corso legale, definito nella raccomandazione della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa

alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (2010/191/UE)[1 bis], comporta: a) l'obbligo di accettazione, b) l'accettazione al valore nominale pieno, c) il potere di estinguere l'obbligazione di pagamento. Il corso legale è il mezzo di pagamento standard ed è l'unico mezzo di regolamento finale e definitivo del debito. Il corso legale richiede la remissione del debito al valore nominale pieno e non deve essere svalutato né ridotto in alcun modo.

[1 bis] GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/191/oj.

Or. en

Emendamento 305
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 octies) Il corso legale è il mezzo di pagamento standard ed è l'unico mezzo di regolamento finale e definitivo del debito. Il corso legale richiede la remissione del debito al valore nominale pieno e non deve essere svalutato né ridotto in alcun modo.

Or. en

Emendamento 306
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 nonies) Un registro centrale è un'unica banca dati affidabile gestita da un'entità centrale, come una banca, un'agenzia governativa o un ente finanziario. Registra tutte le operazioni all'interno del sistema, assicurando che i saldi e i trasferimenti siano accurati e coerenti.

Or. en

Emendamento 307
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 2 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 decies) L'atto di emissione a corso legale comporta una voce equivalente nel passivo del bilancio della Banca centrale europea e la contestuale creazione di una voce equivalente nel registro della Banca centrale. La moneta di banca centrale è la forma più stabile di moneta, utilizzata come parametro di riferimento per il valore di altri tipi di moneta.

Or. en

Emendamento 308
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 2 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 undecies) Gli aspetti fondamentali dell'atto di emissione a corso legale sono

il controllo della quantità di moneta e l'adempimento di eventuali passività per consentire la riconciliazione del debito e il regolamento finale. Qualsiasi sistema monetario sovrano deve soddisfare almeno queste condizioni per essere considerato come tale. La sovranità monetaria impone che la quantità di moneta avente corso legale e l'obbligo di mantenere un registro aggiornato di tale quantità siano sotto il controllo diretto dell'emittente. Ciò deve rispecchiarsi nel nucleo funzionale del sistema di pagamento ed è una condizione necessaria di sovranità. Il controllo operativo è una condizione necessaria dell'autonomia strategica. Il funzionamento ininterrotto dei servizi di pagamento è un requisito fondamentale della resilienza europea. Un quadro coerente ed efficace di risposta alle emergenze e di gestione delle crisi si basa sui principi del controllo diretto, della flessibilità operativa e della rapida ripresa dal malfunzionamento. Queste considerazioni devono guidare la progettazione sistemica dell'infrastruttura.

Or. en

Emendamento 309
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 2 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 duodecies) La moneta privata o moneta commerciale descrive la parte di una valuta che è costituita dal debito generato dalle banche commerciali. Quando una banca crea saldi dei conti o presta denaro, quel denaro viene generato come moneta scritturale, ossia crediti nei

	confronti della banca da parte dei titolari di conti e crediti nei confronti dei mutuatari da parte della banca. Il valore della moneta privata o commerciale si fonda sulla sua convertibilità in moneta di banca centrale. La fiducia dei depositanti nelle banche commerciali dipende dalla garanzia di poter convertire i loro depositi in moneta a corso legale su richiesta, mantenendo il valore e la stabilità della valuta e fungendo da base per la politica monetaria.

Or. en

Emendamento 310
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online. Oggi i pagamenti online si basano interamente sulla moneta di banca commerciale. L'accettabilità e la fungibilità della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la	***soppresso***

moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali.

Or. en

Emendamento 311
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online. Oggi i pagamenti online si basano interamente sulla moneta di banca commerciale. L'accettabilità e la fungibilità della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa	(3) ***Mentre i pagamenti online (come i pagamenti nell'ambito del commercio elettronico, ma anche quelli digitali nei negozi) stanno diventando sempre più importanti nella vita quotidiana degli europei,*** la moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online***, limitando così la libertà dei cittadini di ricorrere alla moneta di banca centrale per l'uso quotidiano***. ***Di conseguenza,*** oggi i pagamenti online si basano interamente sulla moneta di banca commerciale***, poiché la moneta di banca centrale non si è evoluta nella sua forma digitale***. L'accettabilità e la fungibilità della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in

da varie banche commerciali.

grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali. ***Un euro digitale, funzionante sia online che offline, porterà la semplicità e la convenienza del contante nella vita digitale degli europei e tutelerà la libertà delle persone di scegliere come pagare ed essere pagate, anche in moneta di banca centrale.***

Or. en

Emendamento 312
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online. Oggi i pagamenti online si basano interamente sulla moneta di banca commerciale. L'accettabilità e la fungibilità della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in	(3) ***Mentre i pagamenti online (compresi i pagamenti nell'ambito del commercio elettronico e quelli digitali presso i punti vendita) svolgono un ruolo sempre più significativo nella vita quotidiana degli europei,*** la moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online***, il che limita la possibilità delle persone di utilizzare la moneta di banca centrale per le operazioni quotidiane***. ***Di conseguenza,*** oggi i pagamenti online si basano interamente sulla moneta di banca commerciale***, poiché la moneta di banca centrale non è ancora stata resa disponibile in formato digitale***.

un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali.

L'accettabilità e la fungibilità della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali. ***Un euro digitale offrirebbe la comodità associata al contante in un ambiente digitale e sosterrebbe la libertà delle persone di decidere come desiderano pagare ed essere pagate, anche mediante la moneta di banca centrale.***

Or. en

Emendamento 313
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online. Oggi i pagamenti online si basano interamente sulla moneta di banca commerciale. L'accettabilità e la fungibilità	(3) La moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online. Oggi i pagamenti online si basano interamente sulla moneta di banca commerciale. L'accettabilità e la fungibilità

della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali.	della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali. ***È essenziale che la Banca centrale europea rimanga la principale organizzazione proattiva per lo sviluppo del progetto sull'euro digitale, al fine di guadagnare e mantenere la fiducia dei consumatori europei e favorire un'ampia diffusione dell'euro digitale.***

Or. en

Emendamento 314
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Antonio López-Istúriz White, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) L'obiettivo dell'Unione di ridurre la dipendenza dai prestatori di servizi di pagamento non europei può essere conseguito sia attraverso un euro digitale online sia attraverso sistemi di pagamento

al dettaglio privati europei competitivi che operano a livello della zona euro. Il quadro legislativo dovrebbe essere basato su incentivi e fornire un contesto favorevole alle iniziative di partenariato pubblico-privato in corso per conseguire i traguardi finali di investimento necessari per acquisire una portata paneuropea e un'autonomia strategica, senza precludere il proseguimento dei lavori sull'euro digitale come opzione di riserva, poiché la maggior parte degli investimenti di realizzazione sarebbe in ogni caso a carico dei prestatori di servizi di pagamento e degli esercenti quando si collegano al back-end della BCE. Segnalare che sarà istituita una soluzione basata sul registro della BCE indipendentemente dagli sviluppi del mercato rischia di indebolire gli incentivi agli investimenti privati verso una soluzione dinamica e innovativa guidata dal mercato e di compromettere l'emergere di sistemi di pagamento europei interoperabili sovrani che sfruttino i recenti sviluppi della direttiva sui servizi di pagamento/del regolamento relativo ai servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 315
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) I sistemi di pagamento europei sono molto frammentati e hanno un grande bisogno di standardizzazione al fine di agevolare le transazioni, sostenere la crescita economica e consentire la libera circolazione dei capitali, delle persone e delle merci nel mercato

comune. Le perturbazioni tecnologiche si traducono in una tendenza alla concentrazione del mercato in tutti i settori e in tutti i mercati. Ciò ha portato a nuovi livelli di concorrenza tra le piattaforme indotti da effetti di scala e di rete che possono compromettere la concorrenza e l'innovazione e talvolta persino portare alla disintermediazione del settore pubblico. La concentrazione del mercato e l'iperscalabilità rappresentano gravi minacce per la concorrenza e l'efficienza del mercato nel settore dei pagamenti. I nuovi operatori sfruttano la tecnologia online e le infrastrutture di pagamento preesistenti, generando il rischio di insorgenza di un problema di "parassitismo" (free riding) in relazione al settore finanziario tradizionale, che è oberato da una significativa struttura dei costi offline per sostenere il suo ruolo sociale e da un quadro normativo che comporta costi aggiuntivi per assicurare la conformità.

Or. en

Emendamento 316
Luděk Niedermayer, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) I pagamenti online si basano non solo sulla moneta di banca commerciale, ma anche su infrastrutture tecnologiche che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono fornite o controllate da un numero limitato di importanti operatori di mercato. Il significativo potere di mercato di tali operatori consente loro di influenzare le condizioni tariffarie e limita la possibilità che emergano soluzioni alternative del settore privato a costi comparabili, dando così luogo a

determinati rischi strutturali. In tale contesto, l'euro digitale fornirebbe, come effetto secondario, un'alternativa per determinati casi d'uso dei pagamenti online, offrirebbe agli utenti la possibilità di fare affidamento su diverse modalità tecnologiche laddove lo desiderino, eserciterebbe una pressione concorrenziale in grado di mitigare il rischio che il potere di mercato si traduca in prezzi più elevati e contribuirebbe a ridurre i relativi rischi per la sicurezza.

Or. en

Emendamento 317
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Allo stesso tempo, al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di dati e la creazione di squilibri nel potere contrattuale tra i mercati digitali, è fondamentale escludere dalla distribuzione dell'euro digitale e dai servizi di accettazione le società designate come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], che detengono una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività o prevedibilmente acquisiranno tale posizione nel prossimo futuro.

[1 bis] Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022,

pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

Or. en

Emendamento 318
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Allo stesso tempo, al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di dati e la creazione di squilibri nel potere contrattuale tra i mercati digitali, è fondamentale escludere dalla distribuzione dell'euro digitale e dai servizi di accettazione le società designate come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], che detengono una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività o prevedibilmente acquisiranno tale posizione nel prossimo futuro.

[1 bis] Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

Or. en

Emendamento 319

Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) La condizionalità legata all'eventuale istituzione dell'euro digitale online è essenziale non solo per proteggere la stabilità finanziaria e la concorrenza, ma anche per garantire incentivi credibili agli attori privati europei affinché completino i progetti in corso, conseguano l'interoperabilità e raggiungano la copertura della zona euro. La percezione che l'euro digitale online sarà emesso indipendentemente dal risultato di tale test di mercato indebolirebbe tali incentivi e rischierebbe di consolidare la dipendenza dai prestatori di servizi non europei.

Or. en

Emendamento 320
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Fanno parte della zona euro Stati membri con sistemi economici molto diversi tra loro e con marcate differenze in termini di dimensioni, struttura societaria, politica fiscale e profondità dei mercati dei capitali. La crisi finanziaria ha mostrato l'interdipendenza delle economie di mercato dell'Unione europea e la necessità di un'integrazione e di un coordinamento ulteriori al fine di completare il mercato interno, con il risultato di un migliore funzionamento

delle economie degli Stati membri e di una maggiore resilienza e prosperità per i cittadini europei.

Or. en

Emendamento 321
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) L'euro digitale offline, che opera senza ricorrere ad alcuna infrastruttura di pagamento a registro della BCE e consente il regolamento peer-to-peer attraverso strumenti sicuri basati su token, rappresenta una continuazione digitale del contante e non modifica la struttura del mercato dei pagamenti al dettaglio. Per contro, l'euro digitale online richiederebbe la creazione di un registro della BCE per le operazioni al dettaglio che obbligherebbe i cittadini ad aprire conti per l'uso al dettaglio presso la BCE, introducendo in tal modo un'indebita concorrenza con i conti di deposito bancari e ridefinendo le dinamiche concorrenziali del mercato. È pertanto opportuno che tale intervento rimanga strettamente subordinato alla comprovata assenza di una soluzione di pagamento paneuropea praticabile in grado di garantire la sovranità, la resilienza e la piena portata dei pagamenti nella zona euro.

Or. en

Emendamento 322
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quinquies) Qualsiasi decisione di introdurre un'infrastruttura di pagamento a registro della BCE per le operazioni al dettaglio online costituisce un intervento significativo nell'ecosistema dei pagamenti dell'Unione. Tale infrastruttura dovrebbe essere prevista solo se i persistenti fallimenti del mercato non possono essere affrontati con altri mezzi. L'aspettativa incondizionata che venga avviata una soluzione basata sui conti al dettaglio della BCE, indipendentemente dagli sviluppi del mercato, potrebbe dissuadere gli attori privati dal completare la diffusione di sistemi paneuropei emergenti e compromettere l'obiettivo dell'Unione di promuovere un mercato dei pagamenti competitivo, innovativo e sovrano. Il quadro legislativo dovrebbe pertanto preservare un approccio credibile basato sul mercato, lasciando alle soluzioni private europee lo spazio, gli incentivi e le condizioni per conseguire la piena interoperabilità e la copertura della zona euro.

Or. en

Emendamento 323
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'***euro digitale ***dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al***	(4) ***È prematuro impegnarsi per l'introduzione di un*** euro digitale ***per l'uso al dettaglio e online in questa fase, dato che i progetti in corso, come le iniziative***

dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.

di pagamento paneuropee recenti ed emergenti, hanno bisogno di tempo per maturare prima che sia emessa una valuta digitale di banca centrale al dettaglio su vasta scala.

Or. en

Emendamento 324
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. ***Tali casi d'uso comprendono i*** pagamenti ***da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica***	(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. ***Ciò garantirà inoltre che, nel panorama geopolitico odierno in rapida evoluzione, l'euro digitale possa rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa e promuovere l'integrazione nell'economia digitale, un settore che definirà la crescita di domani. Ciò è ancora più pertinente se***

amministrazione a impresa e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.	***si considera che oggi, in 17 dei 20 paesi della zona euro, i pagamenti quotidiani con carta si basano interamente su prestatori non europei e le soluzioni emergenti del settore privato non coprono tutti i paesi della zona euro né tutti i casi d'uso dei*** pagamenti ***al dettaglio***. Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.

Or. en

Emendamento 325
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. ***Tali casi d'uso comprendono i*** pagamenti ***da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica***	(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. ***Inoltre, in un contesto di dinamiche geopolitiche in rapida evoluzione, l'euro digitale ha il potenziale per rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa e approfondire la sua integrazione nell'economia digitale, un settore che sarà centrale per il futuro sviluppo economico. Ciò è particolarmente importante dato***

amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.	***che, in 17 dei 20 Stati membri della zona euro, i*** pagamenti ***quotidiani con carta dipendono prevalentemente da prestatori non europei e che le soluzioni emergenti del settore privato non offrono ancora una copertura completa per le esigenze di pagamento al dettaglio in tutti i paesi della zona euro***. Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.

Or. en

Emendamento 326
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre l'euro digitale	(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre l'euro digitale

dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale ***non dovrebbe consentire*** pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), ***per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale*** e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.

dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale ***per l'uso al dettaglio integra altre forme di utilizzo della valuta ufficiale, come il contante e gli attuali sistemi di regolamento in moneta di banca centrale per i*** pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.

Or. en

Emendamento 327
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non	(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). ***La Banca centrale***

dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.	***europea dovrebbe monitorare attentamente le tendenze emergenti e l'evoluzione delle esigenze del settore nell'ambito dei pagamenti tra imprese e, se del caso, individuare e portare avanti iniziative volte a garantire che l'euro digitale rimanga adattabile e pertinente a tali sviluppi. L'infrastruttura tecnica dovrebbe essere concepita fin dall'inizio per sostenere efficacemente le operazioni tra imprese, puntando in particolare a consentire i pagamenti condizionati. L'euro digitale dovrebbe integrare e sostenere i servizi di pagamento del settore privato.*** L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.

Or. en

Emendamento 328
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica	(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica

amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.	amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre***, fatto salvo il principio della neutralità tecnologica,*** l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3) ***o qualsiasi forma di pagamento su qualsiasi supporto che sarà inventato in futuro***. L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.

Or. en

Emendamento 329
Gilles Boyer, Nikos Papandreou, Damian Boeselager, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'euro digitale rappresenta un passo fondamentale per salvaguardare la sovranità e l'autonomia strategica dell'Unione europea. Attraverso la fornitura di opzioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline, l'euro digitale fornirà un unico mezzo di pagamento in tutti i settori dell'economia fisica e digitale e offrirà vantaggi sia ai consumatori che alle imprese. Attraverso la fornitura di standard e infrastrutture aperti, l'euro digitale promuoverà l'innovazione, migliorerà l'efficienza dei pagamenti, sosterrà la competitività dell'Unione e ne

migliorerà la resilienza.

Or. en

Emendamento 330
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'euro digitale dovrebbe sostenere e fornire una piattaforma per l'innovazione e la competitività nel settore europeo dei pagamenti. Le soluzioni private europee dovrebbero poter beneficiare delle infrastrutture e dei quadri forniti dall'euro digitale. A tale riguardo, l'introduzione dell'euro digitale dovrebbe a lungo termine consentire all'industria europea dei pagamenti di diventare più competitiva e di fornire ai cittadini europei soluzioni di pagamento migliori, più economiche e più efficaci.

Or. en

Emendamento 331
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'introduzione di un euro digitale offline ridurrebbe l'eccessiva dipendenza da fornitori non europei. Inoltre l'euro digitale offline è lo strumento migliore per ridurre significativamente i rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento dovrebbe pertanto consentire di rafforzare l'interoperabilità e la neutralità competitiva, anziché

soppiantare soluzioni di mercato già efficienti.

Or. en

Emendamento 332
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Le iniziative europee esistenti relative ai pagamenti privati al dettaglio in un numero significativo di Stati membri sono ampiamente adottate nei rispettivi mercati nazionali e soddisfano la maggior parte delle attuali esigenze dell'economia dell'Unione e della sovranità strategica dell'Unione, senza comportare rischi per la stabilità finanziaria. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, il fatto che piccoli segmenti del mercato dei pagamenti non siano coperti da iniziative di pagamento private non giustifica un'azione legislativa e regolamentare.

Or. en

Emendamento 333
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi	(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi

abbordabili ***all'euro digitale***, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. ***L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile)***. Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. ***Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.***

abbordabili ***a soluzioni di pagamento che coprano ampie parti del mercato europeo dei pagamenti***, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25].

24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

Emendamento 334
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e ***a prezzi abbordabili*** all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe	(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e ***a titolo gratuito*** all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. ***A tale riguardo, insieme alla distribuzione obbligatoria da parte degli intermediari di pagamento privati, gli Stati membri dovrebbero assicurare un accesso sufficiente ed effettivo agli enti pubblici, in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Gli Stati membri dovrebbero determinare il numero e la distribuzione geografica degli enti sulla base di indicatori comuni.*** L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha

progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.

un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione. ***Tali principi dovrebbero essere fermamente sanciti come requisiti di progettazione per qualsiasi servizio front-end messo a disposizione degli utenti dell'euro digitale per accedere all'euro digitale e utilizzarlo, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano progettati dalle banche centrali europee o da un prestatore di servizi di pagamento.***

24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

Or. en

Emendamento 335
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili ***all'***euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.

(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili ***a un*** euro digitale ***guidato dalla Banca centrale europea***, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.

24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento

24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento

digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

Or. en

Emendamento 336
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di	*(Non concerne la versione italiana)*

un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.

24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

Or. en

Emendamento 337
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria	(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria

nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.

24 https://documents1.worldbank.org/curated/

nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione. ***Un euro digitale dovrebbe promuovere l'inclusione finanziaria riducendo gli ostacoli che impediscono a determinati gruppi di partecipare pienamente all'economia digitale, compresi quelli che non hanno accesso a soluzioni di pagamento private o che hanno un'alfabetizzazione finanziaria limitata. Garantire la facilità d'uso dell'euro digitale lo renderebbe accessibile a un'ampia gamma di utenti, compresi i gruppi vulnerabili come gli anziani, le persone con disabilità e le persone che vivono in regioni rurali o scarsamente servite.***

24 https://documents1.worldbank.org/curated/

en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

[25] Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

[25] Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

Or. en

Emendamento 338
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso	(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria". Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso

che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.

che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità. Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione. ***Un euro digitale dovrebbe sostenere l'inclusione finanziaria affrontando gli ostacoli che possono impedire a determinati segmenti della popolazione di partecipare pienamente all'economia digitale, come quelli che non hanno accesso ai sistemi di pagamento privati o le persone con un'alfabetizzazione finanziaria limitata. Assicurandone la facilità d'uso, l'euro digitale soddisferebbe le esigenze di diversi gruppi demografici, compresi i gruppi vulnerabili come gli anziani, le persone con disabilità e le persone nelle zone rurali o scarsamente servite.***

24

https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

Or. en

Emendamento 339
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Per garantire la resilienza e la continuità dei pagamenti in euro digitale in circostanze eccezionali, quali catastrofi naturali, gravi incidenti di cibersicurezza o altri eventi di impatto comparabile, possono essere adottate misure per salvaguardare le operazioni di pagamento. Tali misure, tra cui l'attivazione del trasferimento di emergenza, il miglioramento della distribuzione dell'euro digitale e l'aumento temporaneo dei limiti offline, sono limitate nel tempo, debitamente giustificate e proporzionate. Possono essere adottate solo se emergono rischi credibili e sostanziali per la continuità dei pagamenti, compresi i pagamenti in euro digitale, o se si verificano già perturbazioni diffuse e gravi in uno Stato membro o in una sua parte o in uno o più Stati membri della zona euro. Tali misure cessano di applicarsi non appena non siano più giustificate dalle circostanze eccezionali. Il presente regolamento non pregiudica le procedure nazionali per la richiesta di tali misure, i meccanismi nazionali di dichiarazione di emergenza o i poteri degli Stati membri di adottare altre misure relative alla continuità dei pagamenti nell'ambito delle rispettive competenze.

Or. en

Emendamento 340
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'inclusione finanziaria dei consumatori, in particolare dei consumatori vulnerabili, è sancita chiaramente nel diritto dell'Unione. La direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014[1 bis], stabilisce il diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Il regolamento sui servizi digitali[1 ter] introduce un codice di condotta per l'accessibilità. La strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 sancisce il diritto alla piena inclusione economica. La direttiva 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019[1 quater], sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi mira a eliminare e prevenire gli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili derivanti da divergenti requisiti di accessibilità applicabili negli Stati membri.
	[1 bis] Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/92/oj).
	[1 ter] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
	[1 quater] Direttiva (UE) 2019/882 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).

Or. en

Emendamento 341
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Sebbene sia importante mantenere una separazione tecnica tra gli usi online e offline dell'euro digitale, soprattutto per motivi di resilienza e preparazione dell'Europa alle crisi, può esistere solo un unico euro digitale. Una separazione dei promotori dello sviluppo tra iniziative private e pubbliche tra l'euro digitale online e offline potrebbe portare a una divergenza significativa nell'adozione, nell'utilizzo e nell'accessibilità dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 342
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della moneta unica. ***In quanto strumenti a corso legale, il contante e l'***euro digitale ***sono entrambi ugualmente importanti. Il***	(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della moneta unica. ***Tuttavia dovrebbe essere preso in considerazione solo un*** euro digitale ***per l'uso all'ingrosso e offline;***

regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro — COM(2023/364)] armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace.	***l'introduzione di un euro digitale per l'uso al dettaglio e online è attualmente infondata, mal concettualizzata e mal preparata dalla BCE e dovrebbe essere rinviata fino a quando non saranno pienamente valutate le prestazioni, l'interoperabilità e la tutela della vita privata delle soluzioni di pagamento private e paneuropee esistenti***.

Or. en

Emendamento 343
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della moneta unica. ***In quanto strumenti a corso legale,*** il contante e l'euro digitale sono ***entrambi*** ugualmente importanti. Il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro — COM(2023/364)] armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace.	(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della moneta unica. Il contante e l'euro digitale sono ugualmente importanti***. L'euro digitale integra e non sostituisce le banconote e le monete in euro. Gli Stati membri mantengono almeno l'attuale livello di accesso e accettazione del contante e non adottano misure che riducano di fatto l'utilizzabilità della valuta fisica***. Il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro — COM(2023/364)] armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace. ***I consumatori hanno il diritto di pagare con banconote e monete in euro senza incorrere in svantaggi, sovrattasse o mancata accettazione. Trattamenti preferenziali, sconti o incentivi economici non sono concessi esclusivamente per l'uso dell'euro digitale o di altri mezzi di pagamento digitali.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire un diritto a pagare in contanti in tutta l'UE, nonché la piena neutralità tra gli strumenti di pagamento a corso legale. Un trattamento preferenziale per l'euro digitale, come sconti, bonus o altri vantaggi economici, danneggerebbe indirettamente gli utilizzatori di contante e pregiudicherebbe la libertà di scelta. Viene vietato pertanto qualsiasi incentivo esclusivo a favore dell'euro digitale.

Emendamento 344
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della moneta unica. In quanto strumenti a corso legale, il contante e l'euro digitale sono entrambi ugualmente importanti. Il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro — COM(2023/364)] armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace.	(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della moneta unica***. L'accesso al contante rimane fondamentale per l'inclusione finanziaria***. In quanto strumenti a corso legale, il contante e l'euro digitale sono entrambi ugualmente importanti. Il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro — COM(2023/364)] armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace. ***Il principio dell'inclusione finanziaria dovrebbe garantire che le persone fisiche non siano escluse effettivamente o implicitamente dal mercato se non desiderano utilizzare l'euro digitale.***

Or. en

Emendamento 345
Luděk Niedermayer, Dirk Gotink, Martine Kemp

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della moneta unica. In quanto strumenti a corso legale, il contante e l'euro digitale sono entrambi ugualmente importanti. Il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro — COM(2023/364)] armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace.	(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della moneta unica. In quanto strumenti a corso legale, il contante e l'euro digitale sono entrambi ugualmente importanti. Il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro — COM(2023/364)] armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace. ***L'obiettivo dell'euro digitale non è pertanto quello di sostituire monete e banconote, ma di garantire che una certa quota di moneta di banca centrale continui a essere disponibile e utilizzabile in un contesto in cui un numero crescente di persone e operazioni si affidano alla moneta di banca commerciale per l'esecuzione dei pagamenti.***

Or. en

Emendamento 346
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Le grandi imprese digitali stanno attraversando una fase di rapida evoluzione nel settore dei pagamenti. Oggi almeno il 60 % delle operazioni di pagamento basate su carta nell'UE utilizza società di paesi terzi e la loro quota di mercato è destinata ad aumentare nei prossimi anni, il che evidenzia un maggiore rischio di dominio dei mercati e di dipendenza da tecnologie

di pagamento estere che potrebbero avere effetti indesiderati per l'autonomia strategica dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 347
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) L'euro digitale non è destinato a sostituire le banconote e le monete in euro. Gli Stati membri dovrebbero garantire la costante disponibilità di punti fisici per il prelievo di contante, in particolare nelle zone rurali, remote o scarsamente servite, in modo che tutti gli utenti conservino un accesso effettivo al contante oltre all'euro digitale.

Or. en

Emendamento 348
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I futuri sviluppi dei pagamenti digitali possono incidere sul ruolo dell'euro nei mercati dei pagamenti al dettaglio ***sia nell'Unione europea che a livello internazionale. Molte*** banche centrali di tutto il mondo ***stanno attualmente valutando*** l'emissione di valute digitali di banca centrale e ***alcuni paesi ne hanno già emessa una***. ***Inoltre le cosiddette "stablecoin" di paesi terzi non***	(7) I futuri sviluppi dei pagamenti digitali possono incidere sul ruolo dell'euro nei mercati dei pagamenti al dettaglio ***transfrontalieri***. ***Diverse*** banche centrali di tutto il mondo ***hanno valutato*** l'emissione di valute digitali di banca centrale e ***la stragrande maggioranza delle economie di mercato ha interrotto la ricerca e prevede di introdurre le valute digitali di banca centrale***.

denominate in euro, se ampiamente utilizzate per i pagamenti, potrebbero soppiantare i pagamenti denominati in euro nell'economia dell'Unione rispondendo alla domanda di pagamenti programmabili (denominati pagamenti condizionati nel contesto del presente regolamento), anche nel commercio elettronico, nei mercati dei capitali o nell'industria 4.0.

Or. en

Emendamento 349
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I futuri sviluppi dei pagamenti digitali possono incidere sul ruolo dell'euro nei mercati dei pagamenti al dettaglio sia nell'Unione europea che a livello internazionale. Molte banche centrali di tutto il mondo stanno attualmente valutando l'emissione di valute digitali di banca centrale e alcuni paesi ne hanno già emessa una. Inoltre le cosiddette "stablecoin" di paesi terzi non denominate in euro, se ampiamente utilizzate per i pagamenti, potrebbero soppiantare i pagamenti denominati in euro nell'economia dell'Unione rispondendo alla domanda di pagamenti programmabili (denominati pagamenti condizionati nel contesto del presente regolamento), anche nel commercio elettronico, nei mercati dei capitali o nell'industria 4.0.	(7) I futuri sviluppi dei pagamenti digitali possono incidere sul ruolo dell'euro nei mercati dei pagamenti al dettaglio sia nell'Unione europea che a livello internazionale. Molte banche centrali di tutto il mondo stanno attualmente valutando l'emissione di valute digitali di banca centrale e alcuni paesi ne hanno già emessa una. Inoltre le cosiddette "stablecoin" di paesi terzi non denominate in euro, se ampiamente utilizzate per i pagamenti, potrebbero soppiantare i pagamenti denominati in euro nell'economia dell'Unione rispondendo alla domanda di pagamenti programmabili (denominati pagamenti condizionati nel contesto del presente regolamento), anche nel commercio elettronico, nei mercati dei capitali o nell'industria 4.0. ***Inoltre un euro digitale fornirebbe altresì una piattaforma su cui le imprese e le banche europee possano basarsi. Norme condivise e infrastrutture comuni consentirebbero ai prestatori di servizi di pagamento locali di espandersi in modo più economico e più rapido a livello transfrontaliero e di***

competere, anche con i prestatori non europei.

Or. en

Emendamento 350
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro.*** In quanto nuova forma di euro ***a disposizione del pubblico***, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze ***sociali ed economiche***. ***È*** pertanto ***necessario*** istituire ***l'euro*** digitale ***e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario***. ***La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.***	(8) In quanto nuova forma di euro ***per i regolamenti all'ingrosso***, l'euro digitale ***per l'utilizzo all'ingrosso offline*** dovrebbe avere importanti conseguenze ***finanziarie***. ***Potrebbe*** pertanto ***essere utile*** istituire ***la struttura di regolamento*** digitale.

Or. en

Emendamento 351
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale ***dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche***. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.	(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale ***sarebbe un mezzo di pagamento europeo utilizzabile dai cittadini a titolo gratuito, per i pagamenti digitali, in tutta la zona euro. Insieme al contante, l'euro digitale preserverebbe la libertà dei cittadini europei di utilizzare un mezzo di pagamento pubblico***. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario ***e preservare il ruolo e la quota della moneta di banca centrale nei pagamenti***. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento ***e ai sensi dell'articolo 4 dello stesso***, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione. ***Per garantire un uso efficace dell'euro, le sue modalità funzionali online e offline sono necessarie ed essenziali ed entrambe dovrebbero pertanto essere disponibili sin dalla prima emissione dell'euro digitale.***

Or. en

Emendamento 352
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.	(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro***, in modo da consentire alla BCE di prendere una decisione sulla sua eventuale emissione***. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche***, con vantaggi positivi in termini di libertà di pagamento delle persone e accessibilità ai mezzi di pagamento digitali. Inoltre, in un'economia mondiale sempre più dominata da sistemi di pagamento privati e non europei e da valute digitali, l'introduzione di un euro digitale è essenziale per salvaguardare la sovranità monetaria dell'Unione e ridurre la dipendenza da attori esterni. L'euro digitale fungerebbe da alternativa pubblica alle soluzioni di pagamento private, rafforzando la stabilità del sistema di pagamento europeo e garantendo che i cittadini e le imprese europei possano beneficiare di un'infrastruttura di pagamento sicura, affidabile e indipendente***. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto

poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure ***e caratteristiche tecniche*** particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione. ***Il quadro giuridico che istituisce l'euro digitale dovrebbe rispettare il principio della neutralità tecnologica, garantendo il mantenimento della propria adattabilità ai futuri sviluppi tecnologici e senza prescrivere soluzioni o infrastrutture tecniche specifiche. Un siffatto approccio consentirà all'euro digitale di evolversi in funzione dei progressi tecnologici e delle mutevoli esigenze della società.***

Or. en

Emendamento 353
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e	(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro***, consentendo in tal modo alla BCE di decidere in merito alla sua potenziale emissione***. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche***, con vantaggi positivi in termini di libertà di pagamento delle persone e accessibilità ai mezzi di pagamento digitali. Inoltre, in un contesto mondiale in cui i sistemi di pagamento e le valute digitali sono sempre più plasmati da attori privati non europei, l'introduzione di un euro digitale è***

conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.	***fondamentale per salvaguardare la sovranità monetaria dell'Unione e ridurre la dipendenza da fornitori esterni. L'euro digitale fungerebbe da alternativa pubblica alle soluzioni di pagamento private, contribuendo alla solidità del panorama europeo dei pagamenti e garantendo che i cittadini e le imprese possano fare affidamento su un'infrastruttura di pagamento sicura, resiliente e autonoma***. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure ***e caratteristiche tecniche*** particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione. ***Il quadro giuridico che disciplina l'euro digitale dovrebbe rispettare il principio della neutralità tecnologica, garantendo flessibilità per adeguarsi alla futura evoluzione tecnologica ed evitando la prescrizione di architetture tecniche specifiche. Ciò consentirà all'euro digitale di adattarsi al progresso tecnologico e all'evoluzione delle esigenze della società.***

Or. en

Emendamento 354
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma, César Luena, Costas Mavrides, Lara Wolters

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere ***se*** emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, ***con quali tempi*** e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.	(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere ***di*** emettere l'euro digitale ***sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*** oltre alle banconote e alle monete, e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.

Or. en

Emendamento 355
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione	(8) È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione

del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.	del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è ***l'autorità più*** competente ***e idonea*** a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.

Or. en

Emendamento 356
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'euro digitale offline, inteso come forma tokenizzata di contante che consente pagamenti da dispositivo a dispositivo senza ricorrere all'infrastruttura di pagamento a registro della BCE, è uno strumento fondamentale per garantire la resilienza operativa, la tutela della vita privata e l'accesso universale alla moneta di banca centrale in un ambiente digitale. La sua istituzione dovrebbe essere garantita in ogni scenario, indipendentemente da qualsiasi decisione sull'istituzione di un euro

digitale online, in modo che i cittadini possano fare affidamento su un mezzo di pagamento pubblico digitale simile al contante che funzioni anche in assenza di connettività o di servizi centralizzati e, ove disponibili, possa essere utilizzato per le operazioni nell'ambito del commercio elettronico.

Or. en

Emendamento 357
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'Unione dovrebbe concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo e l'interoperabilità transfrontaliera degli accordi di valuta digitale di banca centrale per l'uso all'ingrosso, compresa la moneta di banca centrale tokenizzata per il regolamento dei titoli e dei pagamenti di importo rilevante.

Or. en

Emendamento 358
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) L'euro digitale online deve essere concepito come uno strumento di ultima istanza, da prendere in considerazione solo laddove soluzioni private competitive, sovrane e paneuropee non siano in grado, entro un lasso di tempo ragionevole, di

fornire il livello di interoperabilità, resilienza e copertura della zona euro necessario per conseguire gli obiettivi di sovranità dei pagamenti dell'Unione. Qualsiasi avanzamento verso un'infrastruttura di pagamenti al dettaglio basata su conti della BCE per i pagamenti al dettaglio online dovrebbe pertanto rimanere strettamente condizionato, temporaneo e proporzionato e soggetto a una rivalutazione periodica sulla base di criteri chiari legati agli sviluppi del mercato.

Or. en

Emendamento 359
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) L'istituzione dell'euro digitale dovrebbe inizialmente concentrarsi in via esclusiva sull'euro digitale offline, poiché il suo utilizzo rafforzerebbe la resilienza del sistema di pagamento in situazioni straordinarie, ridurrebbe l'eccessiva dipendenza dalle soluzioni e dalle tecnologie di pagamento sotto il controllo finale di paesi terzi o di entità di paesi terzi e considererebbe le preoccupazioni dei cittadini in materia di tutela della vita privata.

Or. en

Emendamento 360
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White, Regina Doherty, Michalis Hadjipantela, Martine Kemp

Proposta di regolamento

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro atto a garantire una concorrenza leale e incentivi equilibrati sia per l'Eurosistema che per gli operatori di mercato privati. Non dovrebbe né predeterminare il risultato tra le soluzioni private europee e l'euro digitale online, né creare vantaggi normativi o finanziari che trasformerebbero effettivamente l'euro digitale online in una piattaforma pubblica fissa dominante. L'Unione dovrebbe piuttosto garantire che, nell'ambito di un insieme chiaro di norme in materia di sicurezza, interoperabilità, protezione dei dati e stabilità finanziaria, possa prevalere la soluzione che meglio risponde alle esigenze degli utenti in modo efficiente sotto il profilo dei costi e raggiunge più efficacemente una portata paneuropea.

Or. en

Emendamento 361
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) Al fine di garantire la proporzionalità e la competitività del mercato, l'istituzione dell'euro digitale online dovrebbe essere abbandonata per non escludere le soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane private esistenti o scoraggiare quelle future che emergeranno dal mercato.

Or. en

Emendamento 362
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quinquies) Al fine di preservare gli incentivi all'innovazione continua da parte dei prestatori di servizi di pagamento privati europei, qualsiasi decisione che istituisca un euro digitale online per i pagamenti al dettaglio online dovrebbe essere accompagnata da un chiaro impegno a rivalutarne la necessità alla luce degli sviluppi del mercato. Dopo un determinato periodo di tempo, la Commissione dovrebbe effettuare un riesame approfondito del suo impatto sulla concorrenza, sull'innovazione e sulla redditività dei sistemi privati paneuropei. Qualora tale riesame concluda che una soluzione privata europea fornisce garanzie di copertura, resilienza e governance equivalenti o superiori, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di proporre opportune modifiche legislative, tra cui il ridimensionamento o la graduale eliminazione dell'euro digitale online.

Or. en

Emendamento 363
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Come le banconote e le monete in	***soppresso***

euro, l'euro digitale dovrebbe essere una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale. L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in disponibilità di euro digitale, per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale per aprire conti di pagamento in euro digitale. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun conto o altro rapporto contrattuale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero gestire i conti in euro digitale dei rispettivi utenti per loro conto e fornire loro servizi di pagamento in euro digitale. Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 364
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Come le banconote e le monete in euro, l'euro digitale dovrebbe essere una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale. L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in disponibilità di euro digitale, per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale per aprire conti di pagamento in euro digitale. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun conto o altro rapporto contrattuale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero gestire i conti in euro digitale dei rispettivi utenti per loro conto e fornire loro servizi di pagamento in euro digitale. Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale.	(9) Come le banconote e le monete in euro, l'euro digitale dovrebbe essere una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale. L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in disponibilità di euro digitale, per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale per aprire conti di pagamento in euro digitale ***e non dovrebbero trovarsi di fronte all'opzione predefinita di collegare il proprio conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale***. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun conto o altro rapporto contrattuale***, a meno che queste ultime non assumano un ruolo nella distribuzione dell'euro digitale in qualità di prestatori di servizi di pagamento***. ***Inoltre gli Stati membri dovrebbero garantire il pieno accesso ai servizi di pagamento in euro digitale attraverso un distributore pubblico, che dovrebbe essere incaricato esplicitamente di promuovere l'inclusione***. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero gestire i conti in euro digitale dei rispettivi utenti per loro conto e fornire loro servizi di pagamento in euro digitale. Poiché i

prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale. ***In nessuna circostanza il prestatore di servizi di pagamento diverrebbe proprietario o titolare di interessi patrimoniali sui diritti rappresentati dall'euro digitale al momento dell'apertura dei conti per gli utenti dell'euro digitale.***

Or. en

Emendamento 365
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Come le banconote e le monete in euro, l'euro digitale dovrebbe essere una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale. L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in disponibilità di euro digitale, per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che	(9) Come le banconote e le monete in euro, l'euro digitale dovrebbe essere una ***voce di*** passività diretta ***nel bilancio*** della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale. ***Le disponibilità di euro digitale dovrebbero essere di proprietà degli utenti dell'euro digitale e non dei prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi in euro digitale.*** L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente ***voce di*** passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in disponibilità di euro digitale,

distribuiscono l'euro digitale per aprire conti di pagamento in euro digitale. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun conto o altro rapporto contrattuale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero gestire i conti in euro digitale dei rispettivi utenti per loro conto e fornire loro servizi di pagamento in euro digitale. Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale.	per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale per aprire conti di pagamento in euro digitale. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun conto o altro rapporto contrattuale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero gestire i conti in euro digitale dei rispettivi utenti per loro conto e fornire loro servizi di pagamento in euro digitale. Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale.
	Or. en

Emendamento 366
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'euro digitale dovrebbe essere considerato un bene immateriale che dà origine a diritti reali ai sensi del diritto dell'Unione e nel contesto del diritto privato nazionale. Tale natura giuridica dovrebbe applicarsi sia alla versione online che a quella offline, indipendentemente dalla rispettiva configurazione tecnica, in quanto entrambe le varianti dell'euro digitale dovrebbero essere fungibili alla pari tra

loro. Gli utenti dell'euro digitale dovrebbero rimanere gli unici proprietari o titolari di interessi patrimoniali sui diritti rappresentati dagli euro digitali, anche se gli utenti dell'euro digitale accedono alla loro disponibilità e la utilizzano solo attraverso i rispettivi prestatori di servizi di pagamento. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario. In nessuna circostanza il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere considerato, per il solo fatto di prestare servizi di pagamento in euro digitale, proprietario dei diritti rappresentati dall'euro digitale all'apertura dei conti di pagamento in euro digitale a beneficio degli utenti dell'euro digitale o titolare di un interesse patrimoniale su tali diritti. Le disponibilità di euro digitale e i relativi mezzi di accesso dovrebbero pertanto essere al di fuori della portata dei creditori dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, le procedure di insolvenza nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero incidere sugli utenti dell'euro digitale. Nella misura in cui gli Stati membri si conformano al trattamento dell'euro digitale come bene immateriale e una questione non è disciplinata dal presente regolamento, si applicano le pertinenti norme nazionali di diritto privato.

Or. en

Emendamento 367
Luděk Niedermayer, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'introduzione su vasta scala dell'euro digitale dovrebbe basarsi sui

lavori di prova, valutazione e preparazione della Banca centrale europea, che forniscono una base sufficiente per la sua introduzione sicura e ordinata. È opportuno evitare ulteriori condizioni preliminari per la sua introduzione al fine di garantire una diffusione efficiente e tempestiva dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 368
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 34, 35, 36 e 38 ***e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze***. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al	(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli ***3,*** 11, ***16,*** 34, 35, 36***, 37*** e 38. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati ***e le autorità nazionali per la protezione dei dati***. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al

regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 369
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 34, 35, 36 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare	(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, ***16,*** 34, 35, 36***, 37*** e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il

ai sensi ***dell'articolo 37***. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

potere di adottare ai sensi ***degli articoli 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 33***. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze***. Al fine di garantire un ampio sostegno pubblico all'euro digitale, è fondamentale una forte adozione da parte del mercato. Pertanto, nell'elaborare il proprio codice, la BCE assicura consultazioni regolari e dettagliate con tutti i portatori di interessi al fine di garantire che essi abbiano la possibilità di fornire di frequente contributi e riscontri durante l'intero processo. Tra i pertinenti portatori di interessi in grado di contribuire alle consultazioni figurano i prestatori di servizi di pagamento, gli esercenti e i consumatori***. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato

interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 370
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 34, 35, 36 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale	(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 34, 35, 36 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati***. Eccezioni e limiti all'obbligo di accettazione possono essere previsti solo laddove un altro obiettivo di***

è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

politica pubblica dovesse sostituire il corso legale e sempre nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 371
Markus Ferber

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi ***degli articoli 11, 34, 35, 36 e*** 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi	(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi ***dell'articolo 38*** e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi

di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 372
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli ***11,*** 34, 35, 36 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di	(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 34, 35, 36 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di

riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 373
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Dato lo sviluppo avanzato di diverse iniziative europee di pagamento private volte a fornire soluzioni di pagamento interoperabili, è essenziale che il presente regolamento non pregiudichi o

	escluda tali iniziative prima che il loro potenziale sia pienamente valutato. Il quadro legislativo dovrebbe pertanto evitare di istituire un euro digitale online come soluzione predefinita e fornire invece tempo sufficiente, certezza normativa e condizioni di interoperabilità per la diffusione, la valutazione e, se del caso, il riconoscimento dei sistemi privati europei che conseguono gli obiettivi dell'Unione in materia di sovranità dei pagamenti, resilienza e competitività, preparandosi nel contempo a colmare immediatamente il divario se tali obiettivi non sono pienamente conseguiti.

Or. en

Emendamento 374
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per garantire l'effettiva protezione del corso legale dell'euro digitale come moneta unica in tutta la zona euro e l'accettazione dei pagamenti in euro digitale, è opportuno introdurre e applicare negli Stati membri norme sulle sanzioni in caso di violazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 375
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Gli Stati membri, le loro autorità	***soppresso***

competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 376
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza ***dei diversi aspetti*** dell'euro digitale.	(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza ***della disponibilità, delle caratteristiche e dell'accessibilità*** dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 377
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale.	(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale***, compresi i benefici del suo utilizzo e le sue caratteristiche in***

relazione alla protezione e all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

Or. en

Emendamento 378
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale.	(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale. ***È particolarmente pertinente preservare la fiducia e la credibilità nell'euro digitale attraverso uno sviluppo guidato dalla Banca centrale europea. Inoltre la protezione e l'inclusione delle persone che versano in situazioni di vulnerabilità o di svantaggio e delle persone con disabilità nell'ambito dello sviluppo e dell'utilizzo di una valuta digitale accessibile e di facile utilizzo sono conseguite al meglio con una gestione pubblica del progetto.***

Or. en

Emendamento 379
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Gli Stati membri, le loro autorità	(13) Gli Stati membri, le loro autorità

competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale.	competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale. ***In particolare, dovrebbero operare in modo proattivo per garantire che l'euro digitale sia accessibile a tutti i segmenti della società, compresi i gruppi vulnerabili, le comunità emarginate e le popolazioni scarsamente servite, e dare priorità agli sforzi di sensibilizzazione e informazione affinché i cittadini siano in grado di comprendere e utilizzare efficacemente l'euro digitale, nonché di avervi accesso.***

Or. en

Emendamento 380
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale.	(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale. ***In particolare, dovrebbero agevolare attivamente le misure volte a renderlo accessibile a tutte le parti della società, compresi i gruppi vulnerabili, le comunità emarginate e le popolazioni scarsamente servite, dando priorità agli sforzi di sensibilizzazione e istruzione per garantire che i cittadini comprendano come accedere all'euro digitale e utilizzarlo in modo efficace.***

Or. en

Emendamento 381
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***L'euro*** digitale***, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale nel suo ruolo di ancoraggio monetario, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei*** pagamenti in euro digitale ***come una delle condizioni principali del*** corso legale ***garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo*** digitale ***e uniforme in tutta la zona euro***.	(16) ***Proprio come per le carte e altre forme di pagamento*** digitale***, i cittadini, gli esercenti e gli istituti finanziari dovrebbero essere liberi di scegliere se accettare o meno*** pagamenti in euro digitale***. Dando all'euro digitale*** corso legale ***si creerebbe un vantaggio competitivo per l'euro*** digitale***, seppur in concorrenza con le alternative private***.

Or. en

Emendamento 382
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'euro digitale, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro	(16) L'euro digitale, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro

emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale nel suo ruolo di ancoraggio monetario, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale come una delle condizioni principali del corso legale garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo digitale e uniforme in tutta la zona euro.	emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale nel suo ruolo di ancoraggio monetario ***e strumento di pagamento quotidiano***, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale come una delle condizioni principali del corso legale garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo digitale e uniforme in tutta la zona euro. ***Infine l'introduzione di un euro digitale dovrebbe mirare a preservare e adattare i diritti fondamentali delle persone non solo all'uso, ma anche all'accesso e alla detenzione della moneta di banca centrale, un diritto che è stato illimitato per il contante fisico. L'euro digitale non dovrebbe semplicemente funzionare come strumento di pagamento, ma deve anche garantire il mantenimento di tale diritto nell'era digitale, salvaguardando l'inclusione finanziaria, preservando la sovranità monetaria e promuovendo la fiducia dei cittadini nell'euro quale valuta dell'Unione europea.***
	Or. en

Emendamento 383
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'euro digitale, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale nel suo ruolo di ancoraggio monetario, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale come una delle condizioni principali del corso legale garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo digitale e uniforme in tutta la zona euro.	(16) L'euro digitale, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale nel suo ruolo di ancoraggio monetario, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale come una delle condizioni principali del corso legale garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo digitale e uniforme in tutta la zona euro. ***Infine l'introduzione di un euro digitale dovrebbe cercare di salvaguardare e integrare nell'ambiente digitale il diritto fondamentale delle persone non solo di utilizzare la moneta di banca centrale, ma anche di accedervi e detenerla, un diritto che è stato a lungo illimitato in relazione al contante fisico. L'euro digitale dovrebbe pertanto fungere non solo da strumento di pagamento, ma anche da mezzo per preservare tale diritto in un contesto digitale, sostenendo in tal modo l'inclusione finanziaria, rafforzando la sovranità monetaria e favorendo la fiducia dei cittadini nell'euro quale valuta dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 384
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Gli utenti dell'euro digitale possono scegliere liberamente se effettuare operazioni in euro digitale online o offline entro i limiti stabiliti dal presente regolamento. L'uso online dell'euro digitale si traduce in operazioni equivalenti alle operazioni di cui alla seconda direttiva sui servizi di pagamento e disciplinate dall'articolo 34 del presente regolamento (sui limiti di detenzione). L'uso offline dell'euro digitale potrebbe essere soggetto a limiti di detenzione inferiori e a restrizioni in termini di entità dell'operazione, in linea con le disposizioni esistenti in materia di antiriciclaggio e con l'articolo 37 del presente regolamento. I limiti all'uso offline sono soggetti a un'analisi della proporzionalità di una determinata soglia, che deve essere effettuata dalla Commissione europea. L'uso online e offline dell'euro digitale è gratuito e sinergico e si traduce in un'unica forma di moneta e in una modalità di pagamento uniforme in tutti i paesi membri della zona euro.

Or. en

Emendamento 385
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Per garantire che tutte le persone possano effettivamente accedere all'euro digitale e utilizzarlo, la BCE e le banche centrali nazionali della zona euro dovrebbero, durante la fase iniziale di introduzione (cinque anni), prevedere incentivi economici temporanei per i distributori, gli acquirenti e gli esercenti soggetti all'obbligo di accettazione, compresa una deroga temporanea alle norme generali sulle commissioni per i servizi agli esercenti. In particolare, i pagamenti in euro digitale di basso valore effettuati nei punti vendita fisici non dovrebbero essere soggetti a tali commissioni, al fine di promuovere l'adozione rapida, agevolare l'accettazione da parte degli esercenti, soprattutto da parte delle microimprese e delle piccole imprese, e sostenere l'inclusione finanziaria.

Or. en

Emendamento 386
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Non è chiaro in che modo gli euro digitali siano classificati come diritti di proprietà negli Stati membri della zona euro. Fino a quando non si risponderà a tale domanda, o fino a quando gli Stati membri non saranno tenuti a chiarire questo aspetto nella legislazione nazionale prima dell'emissione iniziale, vi è incertezza in merito al se e al come l'euro digitale possa essere ceduto, costituito in garanzia o sia possibile farvi ricorso.

Or. en

Emendamento 387
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Per garantire che tutte le persone possano effettivamente accedere all'euro digitale e utilizzarlo, la BCE e le banche centrali nazionali della zona euro dovrebbero fornire incentivi economici temporanei a distributori, acquirenti ed esercenti soggetti all'obbligo di accettazione durante la fase iniziale di introduzione (tre anni).

Or. en

Emendamento 388
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) L'uso online dell'euro digitale potrebbe essere introdotto contemporaneamente o in un momento diverso rispetto all'uso offline dell'euro digitale, fatto salvo lo sviluppo delle infrastrutture e tenendo conto delle migliori pratiche al momento dell'emissione, in linea con il principio della neutralità tecnologica. Al riguardo si deve tenere conto della metodologia integrata di pianificazione delle risorse per sfruttare le infrastrutture esistenti, se del caso, al fine di evitare investimenti ridondanti. I criteri di costo minimo e

l'analisi costi/benefici devono essere applicati in tutto il processo e orientare la riflessione su quali fasi del progetto introdurre per prime. La BCE deve fornire un'analisi costi-benefici e presentare una relazione pertinente al Parlamento europeo su base semestrale.

Or. en

Emendamento 389
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quater) L'uso delle versioni online e offline dell'euro digitale comporta notevoli costi di apprendimento da parte dei cittadini europei. In linea con il principio della preparazione fin dalla progettazione e al fine di abituare i cittadini europei all'uso del digitale, la BCE è incaricata di introdurre le modalità online e offline dell'euro digitale il più presto possibile e al necessario livello di preparazione, fatte salve ragionevoli limitazioni e senza considerare quale debba essere introdotta per prima.

Or. en

Emendamento 390
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'euro digitale dovrebbe avere	***soppresso***

corso legale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline all'interno della zona euro, analogamente alle banconote e alle monete in euro aventi corso legale nella zona euro. L'euro digitale dovrebbe inoltre avere corso legale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online a favore di un beneficiario residente o stabilito nella zona euro, se anche il pagatore è residente o stabilito nella zona euro. Analogamente, l'euro digitale dovrebbe avere corso legale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online a favore di un beneficiario residente o stabilito nella zona euro, se il pagatore non è residente o stabilito nella zona euro.

Or. en

Emendamento 391
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Ai fini dell'articolo 9, lettera b), i motivi legittimi, tecnici e temporanei per rifiutare un pagamento in euro digitale dovrebbero essere intesi come circostanze oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario che impediscono la corretta esecuzione dell'operazione. Tali motivi possono includere, in particolare, interruzioni delle reti di comunicazione, guasti o malfunzionamenti dei dispositivi di pagamento o dei terminali o mancata disponibilità temporanea dell'infrastruttura dell'euro digitale. Tali motivi dovrebbero essere rigorosamente temporanei, proporzionati e corretti non

appena ciò sia ragionevolmente possibile.

Or. en

Emendamento 392
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 393
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 394
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe	(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe

all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia***. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni***. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali comparabili dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in

all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. ***Inoltre le microimprese dovrebbero essere salvaguardate da commissioni eccessivamente elevate per garantire che siano incoraggiate ad accettare rapidamente l'euro digitale. Ciò è particolarmente importante dato che le imprese locali svolgono un ruolo strategico cruciale nel promuovere e***

euro), ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico), non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

consolidare l'euro digitale come strumento di pagamento per le spese quotidiane. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali comparabili dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro), ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico), non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

Or. en

Emendamento 395
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato.	(18) ***Eccezioni e limiti all'obbligo di accettazione possono essere previsti solo nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità.*** Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di

A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali ***comparabili*** dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali ***comparabili*** dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio

pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato ***in alcuni casi***. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. Le microimprese e i soggetti

accettano solo banconote e monete in euro)***, ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico),*** non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro) non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

Or. en

Emendamento 396
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente	(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per ***i liberi professionisti che operano nel corso***

importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali comparabili dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro), ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico), non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro

delle loro attività professionali e per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia ***i liberi professionisti che operano nel corso delle loro attività professionali,*** le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. ***I liberi professionisti che operano nel corso delle loro attività professionali,*** le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali comparabili dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro), ma che possono utilizzare pagamenti

digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico), non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

Or. en

Emendamento 397
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le ***microimprese***, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni	(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le ***piccole imprese***, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni

dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le ***microimprese*** e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le ***microimprese*** e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. Le ***microimprese*** e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali comparabili dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro), ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico), non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di

dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le ***piccole imprese*** e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le ***piccole imprese*** e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. Le ***piccole imprese*** e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali comparabili dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro), ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico), non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di

accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.	accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

Or. en

Emendamento 398
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) L'infrastruttura di regolamento per l'euro digitale comprende diversi siti di trattamento fisicamente distinti all'interno dell'Unione, che insieme garantiscono la resilienza del sistema di pagamento in euro digitale. Ogni sito di trattamento è situato a una distanza geografica adeguata da almeno un altro sito ed è dotato di risorse sufficienti per rimanere operativo in circostanze eccezionali, compresi blackout o attacchi ibridi. Un sito di trattamento dell'euro digitale è in grado di garantire la continuità di funzioni di regolamento importanti o critiche in caso di perturbazione, incidente o attacco che comprometta la sicurezza o i servizi forniti da un altro sito di trattamento.

Or. en

Emendamento 399
Markus Ferber

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di garantire la possibilità di introdurre in una fase successiva ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale, se necessarie, ad esempio a causa di specificità tecniche che potrebbero emergere in futuro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori deroghe di diritto monetario all'obbligo di accettazione di operazioni di pagamento in euro digitale, che si applicherebbero in modo armonizzato in tutta la zona euro, tenendo conto di eventuali proposte degli Stati membri a tal fine. La Commissione può adottare tali deroghe solo se sono necessarie, giustificate da motivi di interesse generale, proporzionate e se salvaguardano l'efficacia del corso legale dell'euro digitale. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione delle operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 400
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di garantire la possibilità di introdurre in una fase successiva ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale, se necessarie, ad esempio a causa di specificità tecniche che potrebbero emergere in futuro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori deroghe di diritto monetario all'obbligo di accettazione di operazioni di pagamento in euro digitale, che si applicherebbero in modo armonizzato in tutta la zona euro, tenendo conto di eventuali proposte degli Stati membri a tal fine. La Commissione può adottare tali deroghe solo se sono necessarie, giustificate da motivi di interesse generale, proporzionate e se salvaguardano l'efficacia del corso legale dell'euro digitale. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione delle operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 401
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di garantire la possibilità di introdurre in una fase successiva ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale, se necessarie, ad esempio a causa di specificità tecniche che potrebbero emergere in futuro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori deroghe di diritto monetario all'obbligo di accettazione di operazioni di pagamento in euro digitale, che si applicherebbero in modo armonizzato in tutta la zona euro, tenendo conto di eventuali proposte degli Stati membri a tal fine. La Commissione può adottare tali deroghe solo se sono necessarie, giustificate da motivi di interesse generale, proporzionate e se salvaguardano l'efficacia del corso legale dell'euro digitale. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione delle operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.	(19) Al fine di garantire la possibilità di introdurre in una fase successiva ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale, se necessarie, ad esempio a causa di specificità tecniche che potrebbero emergere in futuro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori deroghe di diritto monetario all'obbligo di accettazione di operazioni di pagamento in euro digitale, che si applicherebbero in modo armonizzato in tutta la zona euro, tenendo conto di eventuali proposte degli Stati membri a tal fine. La Commissione può adottare tali deroghe solo se ***sono disponibili altri mezzi di pagamento pubblici (ossia contanti) e se le stesse*** sono necessarie, giustificate da motivi di interesse generale, proporzionate e se salvaguardano l'efficacia del corso legale dell'euro digitale. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione delle operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.

Or. en

Emendamento 402
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia rete di accettazione e siano in grado di utilizzare efficacemente l'euro digitale nei loro pagamenti giornalieri, i beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale non ***dovrebbero*** escludere unilateralmente i pagamenti in euro digitale ***attraverso*** clausole contrattuali ***che non sono state oggetto di negoziato individuale o*** pratiche commerciali.	(20) Al fine di garantire che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia rete di accettazione e siano in grado di utilizzare efficacemente l'euro digitale nei loro pagamenti giornalieri, i beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale non ***possono*** escludere unilateralmente i pagamenti in euro digitale***. Le*** clausole contrattuali ***di tale accordo devono essere negoziate ex ante. Fatti salvi il diritto alla libertà d'impresa o qualsiasi legge applicabile pertinente, ai fini del presente regolamento i contratti standardizzati che costituiscono in effetti*** pratiche commerciali ***standard, come nel caso dei servizi di pubblica utilità, non devono precludere in modo diretto o indiretto, in nessuna delle loro condizioni, l'accettazione dell'euro digitale***.

Or. en

Emendamento 403
Luděk Niedermayer, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero prestare ai clienti servizi di conferimento e di prelievo di fondi, indipendentemente dalla loro capacità di fornire la fonte di liquidità per tali fondi in moneta di banca centrale. Su richiesta dei clienti, al fine di svolgere con successo i servizi di conferimento e di prelievo di fondi, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto	(24) I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero prestare ai clienti servizi di conferimento e di prelievo di fondi ***a titolo gratuito***, indipendentemente dalla loro capacità di fornire la fonte di liquidità per tali fondi in moneta di banca centrale. Su richiesta dei clienti, al fine di svolgere con successo i servizi di conferimento e di prelievo di fondi, i prestatori di servizi di pagamento

autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale dovrebbero fornire l'accesso ai sistemi di pagamento ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale e, analogamente, dovrebbero trasmettere in modo obiettivo, proporzionato e non discriminatorio, attraverso l'infrastruttura di regolamento, gli ordini di trasferimento dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale.	di radicamento del conto autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale dovrebbero fornire l'accesso ai sistemi di pagamento ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale e, analogamente, dovrebbero trasmettere in modo obiettivo, proporzionato e non discriminatorio, attraverso l'infrastruttura di regolamento, gli ordini di trasferimento dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale.

Or. en

Emendamento 404
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione decisi ***dalla Banca centrale europea*** in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. ***La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate,***	(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione decisi ***dal Consiglio*** in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale.

comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

Or. en

Emendamento 405
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione ***decisi dalla Banca centrale europea*** in relazione all'uso dell'euro digitale**,** all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale ***o esistente*** dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione	(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione in relazione all'uso dell'euro digitale***, tali limiti dovrebbero essere stabiliti e successivamente adeguati, se del caso.*** All'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale dispone già di conti di pagamento in euro digitale ***e adeguare di conseguenza i limiti per rispecchiare il limite complessivo***. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto

dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

Or. en

Emendamento 406
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione ***decisi dalla Banca centrale europea*** in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o	(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali

congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.	nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

Or. en

Motivazione

Il limite di detenzione è un aspetto fondamentale del regolamento e dovrebbe essere determinato dal colegislatore nel testo di primo livello.

Emendamento 407
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione decisi dalla Banca centrale europea in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero	(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione decisi dalla Banca centrale europea in relazione all'uso dell'euro digitale ***nell'ambito delle sue competenze a norma dei trattati,*** all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di

verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

Or. en

Emendamento 408
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali ***limiti*** di detenzione decisi dalla Banca centrale europea in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di	(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali ***massimali*** di detenzione decisi dalla Banca centrale europea in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o

controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.	nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

Or. en

Emendamento 409
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Per rafforzare la preparazione dei sistemi di pagamento e dell'euro e garantire l'utilizzabilità

	dell'euro digitale in circostanze eccezionali, dovrebbe essere consentito l'aumento temporaneo dei limiti relativi alle operazioni offline e di detenzione, rispettando nel contempo i limiti di riserva di valore di cui all'articolo 16. Tali misure possono essere adottate dalla Commissione europea, su richiesta di uno o più Stati membri interessati o di propria iniziativa, e possono specificare se l'aumento si applica ai consumatori o agli utenti commerciali. L'adozione mediante atto di esecuzione della Commissione europea dovrebbe consentire una rapida attivazione e definire i termini necessari per la consultazione. L'atto di esecuzione bilancia i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con la necessità di preservare l'utilizzabilità e tiene conto dei contributi degli Stati membri interessati e di altri Stati membri e della Banca centrale europea. Consente inoltre modifiche successive, anche per quanto riguarda la durata, l'ambito di applicazione e i limiti, in funzione dell'evoluzione delle circostanze. Il monitoraggio continuo e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea e gli Stati membri interessati garantiscono che le misure rimangano adeguate.
	Or. en

Emendamento 410
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati	***soppresso***

dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche dovrebbero essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.

[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023,

pag. 40).

Or. en

Emendamento 411
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro ***e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio***, tutti gli intermediari interessati ***dovrebbero essere in grado*** di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche ***dovrebbero*** essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale.	(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro, tutti gli intermediari interessati ***sono incaricati*** di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche ***devono*** essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere

Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.	tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.
[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).	[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Or. en

Emendamento 412
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti	(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti

all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche ***dovrebbero*** essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.

[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche ***devono*** essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.

[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Or. de

Emendamento 413
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*

(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche ***dovrebbero*** essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.

[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle

(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche ***devono*** essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.

[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle

cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).	cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Or. en

Emendamento 414
Luděk Niedermayer, Dirk Gotink, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) L'istituzione dell'euro digitale non dovrebbe disincentivare l'innovazione né limitare la capacità del settore privato di sviluppare soluzioni di pagamento competitive e a valore aggiunto. L'euro digitale dovrebbe integrare, anziché escludere, le offerte di pagamento digitali private esistenti e future, garantendo che gli intermediari mantengano un margine di manovra sufficiente per innovare e fornire servizi aggiuntivi agli utenti. La progettazione e la governance dell'euro digitale dovrebbero pertanto promuovere la neutralità tecnologica e sostenere un ecosistema dei pagamenti dinamico e innovativo.

Or. en

Emendamento 415
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Nel caso in cui la disponibilità dell'euro digitale fosse subordinata a	(27) Nel caso in cui la disponibilità dell'euro digitale fosse subordinata a

decisioni commerciali libere di tutti i prestatori di servizi di pagamento, l'euro digitale potrebbe essere emarginato o addirittura escluso dai prestatori di servizi di pagamento. Ciò potrebbe impedire agli utenti di pagare e ricevere pagamenti in forma di valuta dotata di corso legale. In tal caso, l'unicità nell'uso dell'euro digitale in tutta la zona euro richiesta dall'articolo 133 TFUE non sarebbe garantita. È pertanto essenziale che i prestatori di servizi di pagamento designati siano tenuti a distribuire servizi ***di base*** in euro digitale.	decisioni commerciali libere di tutti i prestatori di servizi di pagamento, l'euro digitale potrebbe essere emarginato o addirittura escluso dai prestatori di servizi di pagamento. Ciò potrebbe impedire agli utenti di pagare e ricevere pagamenti in forma di valuta dotata di corso legale. In tal caso, l'unicità nell'uso dell'euro digitale in tutta la zona euro richiesta dall'articolo 133 TFUE non sarebbe garantita. È pertanto essenziale che i prestatori di servizi di pagamento designati siano tenuti a distribuire servizi ***obbligatori*** in euro digitale.

Or. en

Motivazione

Applicare la modifica da "servizi di base in euro digitale" a "servizi obbligatori in euro digitale" in tutto il testo.

Emendamento 416
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Nel caso in cui la disponibilità dell'euro digitale fosse subordinata a decisioni commerciali libere di tutti i prestatori di servizi di pagamento, l'euro digitale potrebbe essere emarginato o addirittura escluso dai prestatori di servizi di pagamento. Ciò potrebbe impedire agli utenti di pagare e ricevere pagamenti in forma di valuta dotata di corso legale. In tal caso, l'unicità nell'uso dell'euro digitale in tutta la zona euro richiesta dall'articolo 133 TFUE non sarebbe garantita. È pertanto essenziale che i prestatori di servizi di pagamento designati siano tenuti a distribuire servizi di base in euro digitale.	(27) Nel caso in cui la disponibilità dell'euro digitale fosse subordinata a decisioni commerciali libere di tutti i prestatori di servizi di pagamento, l'euro digitale potrebbe essere emarginato o addirittura escluso dai prestatori di servizi di pagamento. Ciò potrebbe impedire agli utenti di pagare e ricevere pagamenti in forma di valuta dotata di corso legale. In tal caso, l'unicità nell'uso dell'euro digitale in tutta la zona euro richiesta dall'articolo 133 TFUE non sarebbe garantita. È pertanto essenziale che i prestatori di servizi di pagamento designati siano tenuti a distribuire servizi di base in euro digitale. ***Nel caso degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, dovrebbe rimanere***

	a discrezione dello Stato membro concludere un accordo con la Banca centrale europea che consenta l'uso dell'euro digitale o consentire ai singoli istituti finanziari di prestare servizi in euro digitale ai propri clienti, a condizione che sia stato concluso un accordo in tal senso.

Or. en

Emendamento 417
Luděk Niedermayer, Dirk Gotink, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Al fine di garantire un'esperienza degli utenti uniforme e un'ampia adozione, le funzionalità di pagamento in euro digitale online e offline dovrebbero essere messe a disposizione contemporaneamente al momento dell'introduzione. Rendere entrambe le modalità operative in parallelo è essenziale per garantire l'inclusività, la resilienza e l'uniformità.

Or. en

Emendamento 418
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) L'obbligo di distribuire l'euro digitale dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo di garantirne un uso efficace come mezzo di pagamento avente corso legale. Limitare tale obbligo agli enti	***soppresso***

creditizi già attivi nei servizi al dettaglio alle imprese garantirebbe l'effettività del corso legale, evitando nel contempo di imporre un onere sproporzionato ai prestatori di servizi di pagamento con modelli di business specializzati e non orientati ai consumatori. L'obbligo di distribuire l'euro digitale è pertanto limitato agli enti creditizi che prestano servizi di conto di pagamento su richiesta dei loro clienti. Ciò non impedisce di applicare il capo IV della direttiva sui conti di pagamento, relativo all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, all'accesso al conto in euro digitale con caratteristiche di base da parte dei consumatori che non sono clienti di un ente creditizio.

Or. en

Emendamento 419
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche per le persone che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale, non intendono aprire un conto di pagamento in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, o per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, distribuiscano l'euro digitale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano tale compito nel loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori	***soppresso***

di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.

Or. en

Emendamento 420
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche per le persone che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale, non intendono aprire un conto di pagamento in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, o per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, ***distribuiscano l'***euro digitale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano ***tale compito*** nel loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.	(29) Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche per le persone ***fisiche*** che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale, non intendono aprire un conto di pagamento in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, o per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, ***prestino servizi di pagamento di base e obbligatori in euro digitale e servizi di sostegno all'inclusione digitale per consentire l'accesso all'***euro digitale ***e il suo utilizzo come moneta a corso legale***. A tal fine ***l'elenco dei beneficiari dei servizi di sostegno non dovrebbe essere considerato esaustivo, così da consentire di fornire assistenza a chiunque ne abbia bisogno.*** Gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano ***tali compiti*** nel loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE)

2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.

Or. en

Emendamento 421
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche per le persone che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale, non intendono aprire un conto di pagamento in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, o per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, distribuiscano l'euro digitale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano tale compito nel loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.	(29) Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche per le persone che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale, non intendono aprire un conto di pagamento in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, o per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, distribuiscano l'euro digitale***, garantendo un accesso completo e non discriminatorio***. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano tale compito nel loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.

Or. en

Emendamento 422
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Per salvaguardare la continuità dei pagamenti in euro digitale e proteggere l'accesso degli utenti alle loro disponibilità, gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità o altre entità che prestino servizi temporanei di pagamento in euro digitale in circostanze eccezionali. Tali entità possono essere quelle designate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, o altre all'interno delle stesse categorie e possono operare nell'ambito di accordi di servizio per limitare gli oneri amministrativi. Tali entità potrebbero, in condizioni normali, sostenere gli utenti vulnerabili prestando servizi di base in euro digitale e, in circostanze eccezionali, estendere temporaneamente tali servizi a una base di utenti più ampia. Dovrebbero essere membri del sistema dell'euro digitale e aver completato i preparativi necessari. Per garantire un ampio accesso mantenendo nel contempo solide garanzie in materia di AML/CFT, l'ABE e l'AMLA dovrebbero emanare orientamenti per le politiche e i controlli richiesti in tali situazioni.

Or. en

Emendamento 423
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per consentire un ampio utilizzo dell'euro digitale e tenere il passo con l'innovazione nei pagamenti digitali, i servizi di pagamento in euro digitale dovrebbero includere servizi di pagamento ***di base*** e aggiuntivi in euro digitale. I	(30) Per consentire un ampio utilizzo dell'euro digitale e tenere il passo con l'innovazione nei pagamenti digitali, i servizi di pagamento in euro digitale dovrebbero includere servizi di pagamento ***obbligatori*** e aggiuntivi in euro digitale. I

servizi di pagamento ***di base*** in euro digitale sono servizi di pagamento, di conto o di supporto considerati essenziali per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche. Ciò comprende, tra l'altro, la fornitura di almeno uno strumento di pagamento a persone fisiche. Solo i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero prestare l'intera serie di servizi di base in euro digitale. Oltre a questi servizi di pagamento ***di base*** in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366 possono sviluppare e prestare servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale. Questi ultimi comprendono ad esempio le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate come i servizi basati sull'utilizzo effettivo o i servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'infrastruttura per l'euro digitale dovrebbe facilitare la diffusione di tali servizi opzionali.	servizi di pagamento ***obbligatori*** in euro digitale sono servizi di pagamento, di conto o di supporto considerati essenziali per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche. Ciò comprende, tra l'altro, la fornitura di almeno uno strumento di pagamento ***fisico e uno non fisico*** a persone fisiche. Solo i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero prestare l'intera serie di servizi di base in euro digitale. Oltre a questi servizi di pagamento ***obbligatori*** in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366 possono sviluppare e prestare servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale. Questi ultimi comprendono ad esempio le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate come i servizi basati sull'utilizzo effettivo o i servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'infrastruttura per l'euro digitale dovrebbe facilitare la diffusione di tali servizi opzionali.

Or. en

Emendamento 424
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, nonché di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, è opportuno assoggettare a limiti l'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti

	all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II, fornendo nel contempo un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento dovrebbe essere soggetto a limiti.

Or. en

Emendamento 425
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) ***In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe poter fissare*** limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.	(31) ***I*** limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore ***dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento***. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.

Or. en

Emendamento 426
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In virtù dei poteri conferitile dai	(31) In virtù dei poteri conferitile dai

trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.	trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea***, fatto salvo un opportuno procedimento legislativo che coinvolga i colegislatori europei,*** dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore***. Sulla base della proposta della Banca centrale europea relativa ai limiti di detenzione, la Commissione adotta atti delegati***. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.
	Or. en

Emendamento 427
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, ***la Banca centrale europea*** dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.	(31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, ***il Consiglio*** dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.
	Or. en

Emendamento 428
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe poter fissare ***limiti*** all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.	(31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe poter fissare ***massimali*** all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.

Or. en

Emendamento 429
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) ***Un uso illimitato*** dell'euro digitale ***come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la*** stabilità ***finanziaria nella zona euro, con*** effetti ***negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che*** la Banca centrale europea***, al fine di garantire*** la stabilità del sistema finanziario ***e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore.*** Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale ***e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo***. ***Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127,***	(32) ***In quanto passività nel bilancio della BCE, il valore*** dell'euro digitale ***non dipende dalla solvibilità dell'intermediario finanziario. A questo proposito l'euro digitale può attenuare gli effetti dei ritiri dei depositi. Tutte le unità monetarie designate come euro digitale rimangono ancorate all'Eurosistema in qualsiasi momento. In tal modo l'euro digitale può essere utilizzato per attenuare l'instabilità finanziaria sistemica indipendentemente dalla causalità, contribuendo alla*** stabilità ***e alla resilienza finanziarie. In risposta a una richiesta formale dei colegislatori di ricevere dati tecnici sui potenziali*** effetti ***sulla stabilità finanziaria causati dai limiti alternativi di detenzione dell'euro digitale, la Banca centrale europea ha concluso che i limiti di detenzione iniziali fino a 3 000 EUR per utente non hanno alcun impatto sulla stabilità finanziaria. Uno studio della Deutsche Bundesbank ha rilevato che l'introduzione di un euro***

paragrafo 1, TFUE.	***digitale con un limite di detenzione può effettivamente rafforzare la stabilità del sistema finanziario e migliorare il benessere. La stessa ricerca mostra che, senza un limite di detenzione, l'euro digitale potrebbe diventare un "rifugio sicuro" durante le difficoltà bancarie, portando a ingenti ritiri dei depositi dalle banche commerciali, con aumento del rischio di assalto agli sportelli.*** La Banca centrale europea ***dovrebbe procedere al monitoraggio e agire entro il mandato assegnatole per continuare a garantire*** la stabilità del sistema finanziario. ***Se del caso,*** gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale.
	Or. en

Emendamento 430
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò ***potrebbe richiedere che la Banca centrale europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca*** limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. ***Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di***	(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò ***richiede l'introduzione di*** limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. ***Poiché questa importante caratteristica dell'euro digitale comporta conseguenze per la politica monetaria e la stabilità finanziaria***, la Banca centrale europea

cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea dovrebbe ***rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE***.	dovrebbe ***fornire competenze chiave, mentre il processo di fissazione di tali limiti dovrebbe rispecchiare anche la natura politica e democratica di tale decisione***.

Or. en

Emendamento 431
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. ***Ciò potrebbe richiedere che la Banca centrale europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea*** dovrebbe ***rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE***.	(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Dovrebbe ***pertanto essere applicato un limite di detenzione di 500 EUR***.

Or. en

Motivazione

Il limite di detenzione è un aspetto fondamentale del regolamento e dovrebbe essere determinato dal colegislatore nel testo di primo livello.

Emendamento 432
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che ***la Banca centrale europea***, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere ***i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea*** dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE.	(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che ***il Consiglio***, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere ***tali strumenti, il Consiglio*** dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE.

Or. en

Emendamento 433
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella	(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella

zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che la Banca centrale europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca ***limiti*** all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE.	zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che la Banca centrale europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca ***massimali*** all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE.

Or. en

Emendamento 434
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Il mantenimento di limiti alla proprietà privata, come l'euro digitale, costituisce una notevole restrizione alla libertà economica delle persone fisiche e giuridiche. La Corte di giustizia (CGUE) ha riconosciuto la libertà economica come principio costituzionale con efficacia diretta. Per bilanciare la libertà economica con qualsiasi aspetto di interesse pubblico, è necessario rispettare un rigoroso criterio di proporzionalità con riferimento alla sua idoneità, necessità, proporzionalità "stricto sensu" e proporzionalità rispetto

a misure alternative per mantenere e rafforzare la stabilità finanziaria, che potrebbero in linea di principio essere più efficaci.

Or. en

Emendamento 435
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) La BCE stabilisce lo stesso limite di detenzione di qualsiasi conto di pagamento in euro digitale al livello di copertura per i depositi aggregati di ciascun depositante stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, se dopo 36 mesi dall'emissione di euro digitali non è in vigore la proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.

[1 bis] Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/49/oj).

Or. en

Emendamento 436
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento

Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 ter) La Commissione europea, nel novembre 2015, attraverso una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 806/2014, che istituisce il meccanismo di risoluzione unico, ha proposto il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). L'EDIS è l'unico strumento adeguato per contenere i ritiri dei depositi e rafforzare la stabilità finanziaria sistemica, in periodi di volatilità percepita, e per proteggere la stabilità finanziaria sistemica da tutte le minacce. Il ritardo nella sua attuazione sta essenzialmente compromettendo tale stabilità. L'omissione amministrativa nell'attuazione dell'EDIS potrebbe comportare una limitazione dei diritti sotto forma di restrizione inutile dell'entità dei limiti di detenzione, che di per sé costituirebbe una violazione del diritto dell'UE. I futuri regolamenti finanziari devono essere attentamente valutati in termini dei rispettivi effetti sulla stabilità finanziaria, al fine di non comportare restrizioni inutili o sproporzionate dell'entità dei limiti di detenzione senza stabilire un adeguato rapporto di causalità, ove possa eventualmente esistere.

Or. en

Emendamento 437
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 quater) L'euro digitale non

dovrebbe essere visto come un'alternativa o un sostituto all'istituzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi e al completamento dell'unione bancaria, poiché la sua funzione di riserva di valore è limitata. L'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi è una priorità per preservare e rafforzare la stabilità finanziaria. Inoltre l'introduzione dell'euro digitale potrebbe consentire alle autorità di regolamentazione di rivalutare i sistemi di assicurazione dei depositi, così come altre protezioni pubbliche e privilegi degli enti creditizi, e la Commissione ha il compito di monitorare tali opportunità e di riferirne in merito.

Or. en

Emendamento 438
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 quinquies) Per i motivi summenzionati la BCE deve produrre una relazione che giustifichi i parametri, la durata e l'uso dei limiti di detenzione. Tale relazione deve essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio europeo su base semestrale.

Or. en

Emendamento 439
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) I limiti non dovrebbero essere utilizzati in sostituzione di un intervento precoce o di altre misure di vigilanza. Tali limiti non dovrebbero neppure essere imposti per far fronte a situazioni di singoli enti creditizi che le autorità di risoluzione competenti o altre autorità pertinenti affronterebbero normalmente utilizzando gli strumenti e i poteri a loro disposizione, tra cui sospensioni dei pagamenti, moratorie, misure disponibili a norma della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) n. 806/2014, o altre misure analoghe volte a ripristinare la sostenibilità economica, sottoporre a risoluzione l'ente interessato o porre altrimenti rimedio alla situazione di difficoltà finanziarie.	(33) I limiti non dovrebbero***, in ogni caso,*** essere utilizzati in sostituzione di un intervento precoce o di altre misure di vigilanza. Tali limiti non dovrebbero neppure essere imposti per far fronte a situazioni di singoli enti creditizi che le autorità di risoluzione competenti o altre autorità pertinenti affronterebbero normalmente utilizzando gli strumenti e i poteri a loro disposizione, tra cui sospensioni dei pagamenti, moratorie, misure disponibili a norma della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) n. 806/2014, o altre misure analoghe volte a ripristinare la sostenibilità economica, sottoporre a risoluzione l'ente interessato o porre altrimenti rimedio alla situazione di difficoltà finanziarie. ***Al fine di ridurre tale rischio, non dovrebbero essere consentite modifiche molto rapide del limite nell'ambito del processo relativo ad eventuali futuri adeguamenti di tale limite. Qualsiasi eventuale modifica del limite dovrebbe entrare in vigore non prima di sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto pertinente.***

Or. en

Emendamento 440
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Al fine di promuovere la fiducia degli utenti durante la fase di introduzione dell'euro digitale, dovrebbe applicarsi un limite massimo di detenzione di zero euro digitali ai conti di pagamento in euro digitale detenuti

	presso prestatori privati di servizi di pagamento per un periodo di due anni dall'emissione iniziale dell'euro digitale. Tale modalità temporanea consentirebbe di valutare il sistema e creerebbe fiducia nell'ecosistema dell'euro digitale, riducendo nel contempo i costi iniziali di attuazione per gli intermediari privati. Contribuirebbe inoltre a garantire fin dall'inizio agli utenti un'esperienza continua, uniforme e accessibile e potrebbe consentire altresì una più rapida diffusione dell'euro digitale come mezzo di pagamento, necessaria per rafforzare la resilienza del sistema di pagamento dell'Unione. Durante il periodo transitorio, i prestatori privati di servizi di pagamento dovrebbero fungere esclusivamente da sistema di pagamento "pass-through" che consente agli utenti di inviare e ricevere operazioni online in euro digitale, mentre gli utenti che desiderano detenere euro digitali o effettuare pagamenti offline dovrebbero poter ottenere un conto in euro digitale dalle autorità pubbliche o dai prestatori designati che operano nell'ambito di obblighi di servizio di interesse economico generale.
	Or. en

Emendamento 441
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter scegliere di utilizzare l'euro digitale online o offline, o in entrambi i modi, entro i limiti stabiliti rispettivamente dalla Banca centrale europea e da un atto di esecuzione della Commissione. I prestatori di servizi di	***soppresso***

pagamento dovrebbero registrare e cancellare i dispositivi di conservazione locale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo di conservazione locale utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere utilizzato per scopi diversi dalla fornitura dell'euro digitale offline.

Or. en

Emendamento 442
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter scegliere di utilizzare l'euro digitale online o offline, o in entrambi i modi, entro i limiti stabiliti rispettivamente dalla Banca centrale europea e da un atto ***di esecuzione*** della Commissione. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e cancellare i dispositivi di conservazione locale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo di conservazione locale utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro	(34) Gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter scegliere di utilizzare l'euro digitale online o offline, o in entrambi i modi, entro i limiti stabiliti rispettivamente dalla Banca centrale europea e da un atto ***delegato*** della Commissione. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e cancellare i dispositivi di conservazione locale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo di conservazione locale utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro

clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere utilizzato per scopi diversi dalla fornitura dell'euro digitale offline.

clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere utilizzato per scopi diversi dalla fornitura dell'euro digitale offline.

Or. en

Emendamento 443
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Al fine di garantire chiarezza e prevedibilità nella preparazione e nell'introduzione dell'euro digitale è opportuno fissare un limite di detenzione individuale iniziale pari a 5 000 EUR a persona. Tale limite può essere adeguato nel tempo per tenere conto dell'andamento del livello dei prezzi nell'Unione, misurato dall'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), sulla base delle norme stabilite nel presente regolamento. La Banca centrale europea dovrebbe applicare tali norme calcolando e pubblicando l'importo risultante e, qualora la loro applicazione non implichi una modifica del limite, dovrebbe lasciare invariato il limite di detenzione. Qualora un aumento maggiore del limite sia ritenuto necessario sulla base delle analisi fornite dalla Banca centrale europea o dalla Commissione europea, alla Commissione europea dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per innalzare il limite oltre l'aggiustamento che rispecchia l'evoluzione dell'indice IPCA. Tale limite più elevato dovrebbe

	applicarsi solo per un periodo di due anni, a meno che non sia nuovamente confermato nell'ambito della stessa procedura.

Or. en

Emendamento 444
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e riregistrare i dispositivi di conservazione locale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo di conservazione locale utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere confrontato con le informazioni sull'utente dell'euro digitale al fine di identificare l'interessato, salvo ai fini dell'articolo 37.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 445
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) ***L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo.*** I meccanismi automatizzati che ***collegano un conto di pagamento*** in euro digitale ***a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario***. ***In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento***	(36) ***Non sono consentiti*** i meccanismi automatizzati che ***mobilitano fondi da conti di pagamento collegati in euro non digitale. Il conferimento e il prelievo a/da conti*** in euro digitale ***richiedono sempre un'azione esplicita, separata e manuale avviata dall'utente***.

dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

Or. en

Emendamento 446
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se	(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole ***e garantire la continuità dei pagamenti anche in circostanze in cui l'euro digitale online non è disponibile, assicurando la continua disponibilità delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline***. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale ***effettuata online*** anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di

l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero ***essere*** espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. ***Qualora il conto*** di pagamento in euro digitale ***detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un*** conto di pagamento in euro non digitale ***detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi***.	pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate online*** anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero ***applicarsi solo se sono state*** espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. ***Gli esercenti e i lavoratori autonomi, quando agiscono in qualità di beneficiari nelle operazioni*** di pagamento in euro digitale***, possono accumulare disponibilità di pagamenti in euro digitale in entrata durante ogni giornata lavorativa con un unico trasferimento di fondi verso il*** conto di pagamento in euro non digitale ***("funzionalità a cascata") al termine della giornata lavorativa, analogamente al modo in cui i negozi fisici svuotano il registratore di cassa. In circostanze eccezionali, quando il conto di pagamento in euro non digitale non è disponibile a livello operativo, potrebbe essere necessario prorogare la frequenza di tale trasferimento di fondi oltre il termine della giornata lavorativa al fine di agevolare la possibilità per tali esercenti e lavoratori autonomi di continuare a ricevere pagamenti in euro digitale***.

Or. en

Emendamento 447
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei	(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole ***e garantire la continuità dei pagamenti anche in circostanze in cui l'euro digitale online non è disponibile, assicurando la continua disponibilità dei pagamenti effettuati offline***. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). ***Se il conto in euro non digitale di una persona fisica non è disponibile a livello operativo, i pagamenti in euro digitale in entrata che superano il limite di detenzione saranno trasferiti automaticamente non appena il conto in euro non digitale sarà disponibile.*** Tali funzionalità di pagamento

dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.	dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale***.*** ***Gli esercenti e i lavoratori autonomi che generalmente agiscono in qualità di beneficiari nelle operazioni di pagamento in euro digitale possono accumulare disponibilità di pagamenti in euro digitale in entrata durante la giornata effettuando un unico trasferimento di fondi verso il conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata") al termine della giornata lavorativa, analogamente al modo in cui i negozi fisici svuotano il registratore di cassa. In circostanze eccezionali, quando il conto di pagamento in euro non digitale non è disponibile a livello operativo, potrebbe essere necessario prorogare la frequenza di tale trasferimento di fondi oltre il termine della giornata lavorativa al fine di agevolare la possibilità per tali esercenti e lavoratori autonomi di continuare a ricevere pagamenti in euro digitale***. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

Or. en

Emendamento 448
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*

(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la

(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole ***e garantire che i pagamenti possano ancora essere effettuati quando l'euro digitale online non è disponibile, consentendo la disponibilità ininterrotta di pagamenti effettuati offline***. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). ***Se il conto in euro non digitale non è temporaneamente disponibile a causa di circostanze eccezionali, i pagamenti in euro digitale che superano il limite di detenzione saranno trasferiti immediatamente una volta che il conto sarà nuovamente disponibile.*** Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale***.***

trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

Durante l'intera giornata lavorativa, gli esercenti e i lavoratori autonomi che sono utenti dell'euro digitale possono riscuotere i pagamenti in euro digitale e trasferirli sul proprio conto bancario in euro non digitale al termine della giornata lavorativa. In circostanze eccezionali e per garantire l'accettazione ininterrotta dei pagamenti, potrebbe essere necessario aumentare la frequenza dei trasferimenti. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

Or. en

Emendamento 449
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. ***Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la*** funzione di riserva di valore dell'euro digitale ***dovrebbe*** tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le	(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. ***I limiti alla*** funzione di riserva di valore dell'euro digitale ***dovrebbero*** tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di

operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

Or. en

Emendamento 450
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che ***la Banca centrale europea*** potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi	(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che ***il Consiglio*** potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi

delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.	delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

Or. en

Emendamento 451
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della [inserire PSD3 e PSR] dovrebbero prestare ai clienti servizi di conferimento e di prelievo dei fondi, anche nel caso in cui il cliente sia l'utente dell'euro digitale o l'istituto di pagamento presso il quale l'utente dell'euro digitale detiene un conto, indipendentemente dalla loro capacità di fornire la fonte di liquidità per tali fondi in moneta di banca centrale. Tali servizi dovrebbero essere offerti gratuitamente ai consumatori. Per contro, non dovrebbe essere obbligatorio per i prestatori di servizi di pagamento sostenere il conferimento e il prelievo a/da un conto di pagamento in euro digitale da un conto di pagamento in euro non digitale detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Qualora un conto di pagamento in euro digitale di una persona fisica detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento, essi dovrebbero concludere un accordo che definisca le condizioni per consentire le funzionalità di conferimento e di prelievo fornite dal prestatore di servizi di pagamento presso cui è detenuto

il conto di pagamento in euro non digitale. Se un prestatore di servizi di pagamento che fornisce conti di pagamento in euro non digitale decide di abilitare le funzionalità di conferimento e di prelievo collegando il conto di pagamento in euro non digitale a un conto di pagamento in euro digitale detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento, dovrebbero essere offerte tutte le funzionalità di conferimento e di prelievo manuali e automatizzate e a titolo gratuito. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero specificare i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra i due prestatori di servizi di pagamento. A tale scopo, su richiesta dei clienti, al fine di svolgere con successo i servizi di conferimento e di prelievo di fondi, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto autorizzati che dispongono di un conto presso la banca centrale dovrebbero fornire l'accesso ai sistemi di pagamento ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale e, analogamente, dovrebbero trasmettere in modo obiettivo, proporzionato e non discriminatorio, attraverso l'infrastruttura di regolamento, gli ordini di trasferimento dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale. Data l'incertezza che circonda i futuri sviluppi del mercato, tale quadro dovrebbe essere riesaminato un anno dopo la prima emissione dell'euro digitale e successivamente ogni tre anni. Nel suo riesame la Commissione dovrebbe analizzare, tra l'altro, il livello di distribuzione dell'euro digitale, il numero e le categorie di prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro

digitale, le disparità nei livelli di distribuzione tra gli Stati membri, le difficoltà incontrate dai consumatori all'apertura di un conto in euro digitale, nonché valutare se l'approccio a favore del conferimento e del prelievo aperti continui a garantire un adeguato equilibrio tra usabilità, concorrenza e autonomia strategica. Se del caso, la relazione della Commissione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 452
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Per rafforzare la resilienza dei pagamenti in euro digitale in circostanze eccezionali, quali catastrofi naturali, gravi incidenti di cibersicurezza o altri eventi di impatto comparabile, e sfruttare la resilienza dell'euro digitale al fine di garantire la continuità dei pagamenti, è opportuno prevedere misure volte a salvaguardare la continuità dei pagamenti in euro digitale. Tali misure, che consistono nella possibilità di aumentare i limiti offline, attivano il trasferimento di emergenza e migliorano la distribuzione dell'euro digitale. Esse possono essere adottate solo quando i rischi credibili e sostanziali di perturbazioni della continuità dei pagamenti digitali, compresi i pagamenti in euro digitale, sono in aumento fino a un livello in cui si rendono necessarie azioni o quando sono già presenti perturbazioni diffuse e gravi che interessano, in tutto o in parte, uno o più

Stati membri della zona euro o la zona euro nel suo complesso. Spetta in primo luogo agli Stati membri valutare se prevalga una situazione di circostanze eccezionali e comunicarla. Il presente regolamento non pregiudica le procedure nazionali che gli Stati membri possono istituire al fine di richiedere l'adozione delle misure volte a salvaguardare la continuità dei pagamenti in euro digitale, le procedure previste dal diritto nazionale per dichiarare le emergenze nazionali o il loro potere di adottare altre misure relative alla continuità dei pagamenti nell'ambito delle rispettive competenze.

Or. en

Emendamento 453
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 ter) Per rafforzare la resilienza della società, dei sistemi di pagamento e dell'euro e sostenerla in circostanze eccezionali, entrambi gli usi dell'euro digitale, online e offline, devono essere introdotti il prima possibile e man mano che si rendono disponibili. La BCE dovrebbe adoperarsi per effettuare al più presto tutti i preparativi adeguati per presentare l'usabilità sia online che offline. Tuttavia se una delle modalità - online o offline - è pronta, è opportuno che sia introdotta al più presto, indipendentemente dall'altra, per consentire la formazione dei cittadini e la familiarizzazione con i possibili usi dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 454
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 36 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 quater) Dovrebbe essere possibile aumentare temporaneamente i limiti applicabili alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e i limiti di detenzione offline in euro digitale. Tali limiti dovrebbero in ogni caso rispettare i limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore stabiliti a norma dell'articolo 16. Una richiesta di emergenza deve essere presentata alla Commissione europea, alla Banca centrale nazionale dello Stato membro e alla BCE. Nella richiesta uno Stato membro può indicare se l'aumento temporaneo dovrebbe applicarsi agli utenti individuali, agli utenti commerciali o a entrambi nell'ambito della propria giurisdizione. In deroga all'articolo 16 del presente regolamento, l'adozione mediante un atto di esecuzione della Commissione dovrebbe consentire una rapida attivazione. L'atto di esecuzione della Commissione dovrebbe consentire modifiche successive, compresi adeguamenti delle tempistiche, delle giurisdizioni interessate e dei limiti applicabili, con l'evolversi delle circostanze.

Or. en

Emendamento 455
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento

Considerando 36 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 quinquies)Per salvaguardare la continuità operativa dei pagamenti in euro digitale in circostanze eccezionali e garantire agli utenti un accesso ininterrotto alle loro disponibilità di euro digitale, è opportuno consentire il trasferimento di emergenza. Tale trasferimento di emergenza dovrebbe essere autorizzato dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale nazionale competente, su richiesta motivata dello Stato membro interessato. A tal fine, gli Stati membri possono designare prestatori di servizi di pagamento o entità, situati nel loro territorio nazionale o in un altro Stato membro, come sistema di riserva a sostegno della prestazione temporanea di servizi obbligatori di pagamento e di convenzionamento in euro digitale. Per poter prestare tali servizi temporanei, le entità dovrebbero partecipare al sistema dell'euro digitale e aver attuato le necessarie misure preparatorie. Tali entità possono utilizzare i sistemi nazionali di riserva esistenti per promuovere l'efficienza operativa ed evitare oneri amministrativi superflui. Il trasferimento di emergenza dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo e applicarsi solo finché sia giustificato alla luce del conseguimento degli obiettivi pertinenti in circostanze eccezionali. I sistemi nazionali di riserva di emergenza dovrebbero essere inclusivi e accessibili a tutti gli utenti dell'euro digitale effettivamente o potenzialmente interessati dall'emergenza, indipendentemente dal fatto che si avvalgano di prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 456
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 36 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 sexies) Per salvaguardare la continuità delle funzioni di pagamento in euro digitale e proteggere l'accesso degli utenti alle disponibilità di euro digitale, gli Stati membri possono designare autorità o altre entità che forniscano servizi e strumenti di pagamento temporanei in euro digitale agli utenti dell'euro digitale in circostanze eccezionali. Tali autorità o entità possono essere le stesse entità specifiche designate per la distribuzione dell'euro digitale nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 3, ma possono anche essere autorità pubbliche in generale. Le autorità e le entità designate sono incaricate di fornire servizi di pagamento in euro digitale a tali consumatori, nonché il sostegno adeguato. Ciò garantirebbe ai gruppi vulnerabili l'accesso ai servizi di pagamento in euro digitale. In circostanze eccezionali, tali autorità o entità potrebbero essere incaricate di servire una gamma più ampia di utenti, compresi gli utenti che non sono già loro clienti. Per poter fornire detti servizi, tali autorità o altre entità dovrebbero essere membri del sistema dell'euro digitale e aver attuato le necessarie misure preparatorie. Al fine di fornire orientamenti sulle politiche, sulle procedure e sui controlli di cui le autorità o altre entità designate dagli Stati membri dovrebbero disporre in circostanze eccezionali per bilanciare la necessità di un ampio accesso all'euro digitale con solide misure AML/CFT, l'ABE e l'AMLA dovrebbero emanare orientamenti.

Or. en

Emendamento 457
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. ***Nel quadro del presente regolamento,*** l'euro digitale ***non dovrebbe*** produrre interessi ***in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come*** riserva di valore.	(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. ***In considerazione della responsabilità della Banca centrale europea per la definizione, la conduzione e l'attuazione della politica monetaria a norma degli articoli 127 e 128 TFUE e del suo statuto,*** l'euro digitale ***può*** produrre interessi***. La determinazione e l'adeguamento di qualsiasi tasso di interesse spettano alla Banca centrale europea conformemente al suo mandato, al fine di sostenere l'efficace trasmissione della politica monetaria e di salvaguardare l'usabilità e l'attrattiva dell'euro digitale rispetto ad altri mezzi di pagamento digitali o strumenti di*** riserva di valore***, che possono minacciare la sovranità monetaria e la stabilità del***

sistema finanziario.

Or. en

Emendamento 458
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma, César Luena, Costas Mavrides, Lara Wolters

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. ***Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.***	(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 459
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. ***Nel quadro del presente regolamento, l'***euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.	(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. ***La disponibilità di*** euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.

Or. en

Emendamento 460
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati ***dalla***	(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati per

Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.

limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.

Or. en

Emendamento 461
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati ***dalla Banca centrale europea*** per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come	(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati ***dal Consiglio*** per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica

moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.	e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.

Or. en

Emendamento 462
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro	(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro

digitale. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.	digitale. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore. ***Ciò esclude anche un tasso di interesse negativo.***

Or. de

Emendamento 463
Pasquale Tridico, Kathleen Funchion
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) È opportuno tenere conto della situazione unica dell'Irlanda del Nord al fine di esaminare a quali condizioni i cittadini residenti in tale territorio potrebbero avvalersi dell'euro digitale, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 464
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore decisi dalla Banca centrale europea dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. ***Sebbene le persone fisiche o***	(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore decisi dalla Banca centrale europea dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. ***Il*** limite di detenzione ***è stabilito***

giuridiche possano avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione ***definito per un*** conto di pagamento ***in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione***.

per conto di pagamento.

Or. en

Emendamento 465
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) ***Eventuali*** limiti alla funzione di riserva di valore ***decisi dalla Banca centrale europea*** dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi	(39) ***I*** limiti alla funzione di riserva di valore dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro

di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Sebbene le persone fisiche o giuridiche possano avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.	digitale. Sebbene le persone fisiche o giuridiche possano avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.

Or. en

Motivazione

Il limite di detenzione è un aspetto fondamentale del regolamento e dovrebbe essere determinato dal colegislatore nel testo di primo livello.

Emendamento 466
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore ***decisi dalla Banca centrale europea*** dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Sebbene le persone fisiche o giuridiche possano avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.	(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore ***stabiliti nel presente regolamento*** essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Sebbene le persone fisiche o giuridiche possano avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.

Or. en

Emendamento 467
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore decisi ***dalla Banca centrale europea*** dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Sebbene le persone fisiche o giuridiche possano avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.	(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore decisi ***dal Consiglio*** dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Sebbene le persone fisiche o giuridiche possano avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.

Or. en

Emendamento 468
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) I limiti di detenzione potrebbero contribuire ad attenuare i potenziali rischi per la trasmissione della politica monetaria, la stabilità finanziaria, la concorrenza e la capacità di intermediazione degli enti creditizi. Date le implicazioni profonde e intersettoriali dell'istituzione o della modifica di tali limiti, compresi gli effetti sulla stabilità finanziaria, sulla struttura del finanziamento bancario, sulla concorrenza sul mercato e sul funzionamento del sistema finanziario dell'Unione, che esulano dallo stretto ambito della politica monetaria, le decisioni sui limiti di detenzione richiedono un pieno controllo democratico. Pertanto il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo centrale nella determinazione del quadro entro il quale i limiti di detenzione possono essere fissati e adeguati e nel controllo delle misure proposte dalla BCE a tal fine. Ciò garantisce che le decisioni con conseguenze di vasta portata per i cittadini dell'Unione, i mercati finanziari e l'economia nel suo complesso siano adottate in un quadro istituzionale trasparente e responsabile.

Or. en

Emendamento 469
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Per garantire un ampio accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo, in	(40) Per garantire un ampio accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo, in

linea con il suo corso legale, e per sostenere il suo ruolo di ancoraggio monetario nella zona euro, le persone fisiche residenti nella zona euro, le persone fisiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano nella zona euro ma che non vi risiedono più, nonché i visitatori non dovrebbero sostenere spese per i servizi di pagamento di base in euro digitale. Ciò significa che a tali utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere imputate commissioni dirette per il loro accesso di base all'euro digitale e per il relativo utilizzo di base, comprese le commissioni di transazione o altre commissioni direttamente associate alla prestazione di servizi connessi all'uso di base dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere tenuti ad avere o aprire un conto di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. Se l'utente dell'euro digitale accetta un pacchetto di servizi comprendente servizi in euro non digitale e servizi di pagamento di base in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter addebitare tale pacchetto di servizi a sua discrezione. In tal caso non dovrebbe essere previsto un costo differenziato per i servizi in euro non digitale offerti separatamente o nell'ambito di un pacchetto comprendente servizi di pagamento di base in euro digitale. Qualora l'utente dell'euro digitale chieda di ricevere solo servizi di pagamento di base in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento, tali servizi non dovrebbero essere addebitati, neppure per le funzionalità a cascata e a cascata inversa, se l'utente dell'euro digitale ha anche un conto di pagamento in euro non digitale presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter addebitare agli utenti dell'euro digitale servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale.

linea con il suo corso legale, e per sostenere il suo ruolo di ancoraggio monetario nella zona euro, le persone fisiche residenti nella zona euro, le persone fisiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano nella zona euro ma che non vi risiedono più, nonché i visitatori non dovrebbero sostenere spese per i servizi di pagamento di base in euro digitale. Ciò significa che a tali utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere imputate commissioni dirette per il loro accesso di base all'euro digitale e per il relativo utilizzo di base, comprese le commissioni di transazione o altre commissioni direttamente associate alla prestazione di servizi connessi all'uso di base dell'euro digitale***, in particolare per quanto riguarda il conferimento o il prelievo a/da conti di pagamento in euro digitale***. Gli utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere tenuti ad avere o aprire un conto di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. Se l'utente dell'euro digitale accetta un pacchetto di servizi comprendente servizi in euro non digitale e servizi di pagamento di base in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter addebitare tale pacchetto di servizi a sua discrezione. In tal caso non dovrebbe essere previsto un costo differenziato per i servizi in euro non digitale offerti separatamente o nell'ambito di un pacchetto comprendente servizi di pagamento di base in euro digitale. Qualora l'utente dell'euro digitale chieda di ricevere solo servizi di pagamento di base in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento, tali servizi non dovrebbero essere addebitati, neppure per le funzionalità a cascata e a cascata inversa, se l'utente dell'euro digitale ha anche un conto di pagamento in euro non digitale presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter addebitare agli utenti dell'euro digitale

servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale.

Or. en

Emendamento 470
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali monitorano l'uso dell'euro digitale per le operazioni illecite o fraudolente. Entro tre anni dalla prima emissione dell'euro digitale la Banca centrale europea può presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su tali questioni, nonché sull'efficacia delle salvaguardie e delle misure di attenuazione applicate.

Or. en

Emendamento 471
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbero essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in	***soppresso***

euro digitale. Inoltre qualsiasi spesa o commissione periodica o per operazione erode, direttamente o indirettamente, il valore nominale dei pagamenti ricevuti, che è una componente essenziale del corso legale. È pertanto essenziale che una commissione o spesa, essendo una limitazione del valore nominale dell'euro digitale, sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.

Or. en

Emendamento 472
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non ***dovrebbero*** essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre qualsiasi spesa o commissione periodica o per operazione erode, direttamente o indirettamente, il valore nominale dei pagamenti ricevuti, che è una componente essenziale del corso legale. È pertanto essenziale che una commissione o spesa, essendo una limitazione del valore nominale dell'euro digitale, sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.	(42) Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non ***possono*** essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre qualsiasi spesa o commissione periodica o per operazione erode, direttamente o indirettamente, il valore nominale dei pagamenti ricevuti, che è una componente essenziale del corso legale. È pertanto essenziale che una commissione o spesa, essendo una limitazione del valore nominale dell'euro digitale, sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.

Or. de

Emendamento 473
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non ***dovrebbero*** essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre qualsiasi spesa o commissione periodica o per operazione erode, direttamente o indirettamente, il valore nominale dei pagamenti ricevuti, che è una componente essenziale del corso legale. È pertanto essenziale che una commissione o spesa, essendo una limitazione del valore nominale dell'euro digitale, sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.	(42) Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non ***possono*** essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre qualsiasi spesa o commissione periodica o per operazione erode, direttamente o indirettamente, il valore nominale dei pagamenti ricevuti, che è una componente essenziale del corso legale. È pertanto essenziale che una commissione o spesa, essendo una limitazione del valore nominale dell'euro digitale, sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.

Or. en

Motivazione

Formulazione più rigorosa.

Emendamento 474
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa. Una commissione o spesa massima dovrebbe consentire la libera concorrenza tra intermediari al di sotto di tale livello. Le commissioni o le spese non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 475
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa. Una commissione o spesa massima dovrebbe consentire la libera concorrenza tra intermediari al di sotto di tale livello. Le commissioni o le spese non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 476
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) ***Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa. Una commissione o spesa massima dovrebbe consentire la libera concorrenza tra intermediari al di sotto di tale livello.*** Le commissioni o le spese non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea ***dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime***.	(43) ***Una volta emesso l'euro digitale, è previsto un periodo transitorio in cui le commissioni relative ai servizi di pagamento in euro digitale saranno calcolate in base a un gruppo statisticamente rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento efficienti in termini di costi che rappresentano i mercati nazionali. Dopo il periodo transitorio,*** le commissioni o le spese non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea ***raccoglie le informazioni necessarie per il calcolo del massimale sulle commissioni***.

Or. en

Emendamento 477

Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa. Una commissione o spesa massima dovrebbe consentire la libera concorrenza tra intermediari al di sotto di tale livello. Le commissioni o le spese non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.	(43) Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa***. Il monitoraggio e la relazione esplicativa della BCE tengono conto della differenziazione dei servizi a valore aggiunto prestati, al di là dei servizi di base gratuiti in euro digitale***. Una commissione o spesa massima dovrebbe consentire la libera concorrenza tra intermediari al di sotto di tale livello. Le commissioni o le spese non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.

Or. en

Emendamento 478
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa. Una commissione o spesa massima dovrebbe consentire la libera concorrenza tra intermediari al di sotto di tale livello. Le commissioni o le spese non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.	(43) Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa ***almeno una volta ogni due anni***. Una commissione o spesa massima dovrebbe consentire la libera concorrenza tra intermediari al di sotto di tale livello. Le commissioni o le spese non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.

Or. en

Emendamento 479
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) Le infrastrutture pubbliche di pagamento ridurranno le barriere all'ingresso sia per le banche che per il settore fintech europeo e possono consentire l'innovazione e accelerare la digitalizzazione del settore finanziario europeo. Allo stesso tempo, l'obbligo di accettazione presenta l'esternalità positiva di generare rapidi effetti di scala e di rete, che consentiranno l'innovazione del modello di business e dei servizi. I pagamenti al dettaglio moderni dipendono fortemente da un'infrastruttura digitale sicura, resiliente e transfrontaliera, come il cloud, i centri dati e i percorsi di pagamento istantaneo. Nel caso dei pagamenti, infrastrutture pubbliche e affidabili possono consentire l'ulteriore sviluppo di un ecosistema dei pagamenti solido, sovrano e scalabile. La relazione Draghi chiede che le infrastrutture digitali siano gestite come beni pubblici, in particolare laddove gli investimenti privati non garantiscono la copertura, la portata o la sicurezza strategica. La relazione raccomanda investimenti e pianificazione coordinati a livello dell'UE come bene pubblico strategico. Gli investimenti pubblici nelle infrastrutture per il progetto dell'euro digitale comporteranno notevoli risparmi di costi ed economie di scala e di portata, in termini di costi di elaborazione dei pagamenti per tutte le imprese del settore dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 480
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) Per garantire una transizione agevole ed economicamente sostenibile verso l'uso dell'euro digitale nei punti vendita, è necessario prevedere una deroga temporanea alle norme generali sulle commissioni per i servizi agli esercenti e sulle commissioni tra prestatori di servizi di pagamento. Durante un periodo transitorio iniziale, i pagamenti in euro digitale di basso valore effettuati nei punti vendita fisici non dovrebbero essere soggetti a tali commissioni, in modo da promuovere la rapida adozione, facilitare l'accettazione da parte degli esercenti, in particolare da parte delle microimprese e delle piccole imprese, e sostenere l'inclusione finanziaria. Data la diversità delle abitudini di pagamento in tutta l'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per determinare la soglia monetaria al di sotto della quale un pagamento deve essere considerato di basso valore, sulla base dei dati di mercato, dei modelli di pagamento dei consumatori e dell'obiettivo di garantire un'accettazione dell'euro digitale efficiente sotto il profilo dei costi. La fissazione di tale soglia è essenziale per garantire la certezza del diritto, la fattibilità tecnica e l'interoperabilità in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 481

Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 ter) La presidente della Commissione nel suo discorso sullo stato dell'Unione ha affermato che l'euro digitale andrà a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori. La Commissione ha sottolineato che i pagamenti al dettaglio devono essere efficienti, convenienti, sicuri, accessibili e a prezzi abbordabili per tutti gli utenti, compresi i consumatori vulnerabili, e ha sottolineato l'esigenza che il contante continui a funzionare come mezzo di inclusione finanziaria per coloro che non ha accesso ai servizi bancari, le persone anziane, le persone escluse sul piano digitale o le persone vulnerabili.

Or. en

Emendamento 482
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 43 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 quater) La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale 01/2025 intitolata "Pagamenti digitali nell'UE", ha formulato un avvertimento per quanto riguarda gli interventi sui prezzi, quali i massimali sulle commissioni, i divieti di maggiorazione e i massimali sulle commissioni interbancarie. La Corte rileva che non esistono criteri chiari nel quadro giuridico per valutare quando gli interventi siano giustificati o per quanto

tempo debbano rimanere in vigore. In linea con la raccomandazione della Corte dei conti europea, la Commissione deve sviluppare solidi meccanismi di monitoraggio a livello di sistema per raccogliere dati sugli impatti economici e sociali effettivi della sua legislazione in materia di pagamenti al dettaglio al fine di valutare gli obiettivi strategici, con particolare riferimento alla riduzione dei costi, all'inclusività, alla concorrenza e ai benefici per i consumatori.

Or. en

Emendamento 483
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 43 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 quinquies)La forma digitale dell'euro stesso deve rimanere liberamente accessibile, proprio come le banconote e le monete che sono emesse senza commissioni di transazione. Una struttura a commissioni zero per i servizi di base in euro digitale massimizza l'efficienza allocativa e garantisce che i vantaggi della tecnologia della valuta digitale vadano a beneficio dell'economia in generale. Tale approccio è coerente con il trattamento di altre infrastrutture pubbliche, in cui la fornitura o la regolamentazione pubblica garantisce l'accesso a costi marginali. Inoltre un euro digitale a commissioni zero impedisce la frammentazione che deriverebbe dalle diverse strutture delle commissioni tra gli Stati membri o i prestatori di servizi di pagamento, rafforzando in tal modo la moneta unica e il mercato unico. I prestatori di servizi di pagamento privati continueranno a

competere offrendo interfacce utente migliori, integrazione con altri servizi finanziari, funzionalità a valore aggiunto e servizi specializzati per i quali possono addebitare commissioni commerciali. Stabilendo uno scenario di base con costo zero, l'euro digitale intensificherà la concorrenza spingendo i prestatori di servizi di pagamento a competere sulla creazione di valore reale. Ciò andrà a beneficio dei consumatori, degli esercenti e dell'economia in generale.

Or. en

Emendamento 484
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 43 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 sexies) I principi di efficienza economica richiedono che i beni e i servizi a costo marginale prossimo allo zero siano valutati al costo marginale. Le operazioni di pagamento digitale, una volta costituita l'infrastruttura, presentano costi per transazione trascurabili. Imporre commissioni sostanzialmente superiori al costo marginale genera inefficienza economica, sottrae ricchezza all'attività economica produttiva e crea ostacoli all'inclusione finanziaria.

Or. en

Emendamento 485
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Inoltre, per garantire un uso efficace dell'euro digitale, è importante che le commissioni o le spese non siano superiori a quelle richieste per mezzi di pagamento digitali privati comparabili. Gli schemi di carte internazionali disciplinati dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], gli schemi di carte nazionali e i pagamenti istantanei al punto di interazione forniti dai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere considerati mezzi di pagamento comparabili.	***soppresso***

[30] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 486
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) ***Inoltre, per garantire un uso efficace dell'euro digitale, è importante che*** le commissioni o le spese non ***siano*** superiori a quelle richieste per mezzi di pagamento digitali privati comparabili. Gli schemi di carte internazionali disciplinati dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], gli schemi di carte nazionali e i pagamenti istantanei al punto di interazione forniti dai	(44) Le commissioni o le spese non ***dovrebbero essere*** superiori a quelle richieste per mezzi di pagamento digitali privati comparabili. Gli schemi di carte internazionali disciplinati dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], gli schemi di carte nazionali e i pagamenti istantanei al punto di interazione forniti dai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere

prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere considerati mezzi di pagamento comparabili.	considerati mezzi di pagamento comparabili.
[30] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).	[30] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 487
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) I massimali sulle commissioni hanno lo scopo di proteggere tutti i portatori di interessi, in particolare gli esercenti , da margini di profitto irragionevoli cui potrebbero trovarsi di fronte. Allo stesso tempo, i massimali sulle commissioni non impediscono ai prestatori di servizi di pagamento di applicare commissioni adeguate al di fuori del perimetro determinato dal massimale. In particolare, i prestatori di servizi di pagamento devono essere in grado di valutare le specificità di ciascun esercente nella parte della commissione non soggetta a massimale.

Or. en

Emendamento 488
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Poiché i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale non sarebbero in grado di addebitare commissioni alle persone fisiche per i servizi di pagamento di base in euro digitale, potrebbe essere necessaria una commissione tra PSP per fornire a tali prestatori di servizi di pagamento un indennizzo per i costi di distribuzione. La commissione tra PSP dovrebbe fornire un indennizzo sufficiente per i costi di distribuzione dei prestatori di servizi di pagamento distributori e acquirenti, compreso un equo margine di profitto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 489
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) ***Poiché i prestatori*** di servizi di pagamento ***che distribuiscono*** l'euro digitale ***non sarebbero in grado di addebitare commissioni alle persone fisiche per i servizi di pagamento di base in euro digitale, potrebbe essere necessaria una commissione tra PSP per fornire a tali prestatori di servizi di pagamento un indennizzo per i costi di distribuzione. La commissione tra PSP dovrebbe fornire un indennizzo sufficiente per i costi di distribuzione dei prestatori di servizi di pagamento distributori e acquirenti, compreso un equo margine di profitto.***	(45) ***A livello dei singoli esercenti o prestatori di servizi di pagamento, nessun esercente o prestatore*** di servizi di pagamento ***dovrebbe essere soggetto a commissioni più elevate rispetto a quelle addebitate per i servizi di acquisizione o distribuzione di mezzi di pagamento digitali comparabili che il prestatore di servizi di pagamento fornisce al beneficiario quando questi riceve servizi di acquisizione di base o distribuisce*** l'euro digitale.

Or. en

Emendamento 490
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) La distribuzione dell'euro digitale da parte di persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite al di fuori della zona euro contribuirebbe a promuovere l'uso internazionale dell'euro. Ciò apporterebbe benefici anche alla zona euro e ad altre economie, facilitando i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse, in linea con l'agenda del G20.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 491
Tomáš Kubín, Enikő Győri, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 bis) Consentire agli esercenti stabiliti al di fuori della zona euro di ricevere pagamenti in euro digitale effettuati dagli utenti dell'euro digitale, senza poter detenere l'euro digitale, promuoverebbe la libera circolazione dei servizi di pagamento in tutta l'Unione europea. Allo stesso tempo, gli effetti di tale possibilità sul bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e dei paesi terzi, nonché sul rispetto dei criteri di adesione alla zona euro e sul processo di cui

all'articolo 140 TFUE per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, sarebbero trascurabili. Gli esercenti al di fuori della zona euro potrebbero detenere euro digitali solo alle condizioni di cui agli articoli 18, 19 o 20. Per questo motivo gli esercenti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e gli esercenti nei paesi terzi dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale da utenti dell'euro digitale che hanno accesso all'euro digitale a norma dell'articolo 13, senza essere soggetti alle condizioni di cui agli articoli 18, 19 o 20. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli articoli 18, 19 e 20 ed essere possibile a condizione che la legislazione nazionale dello Stato membro la cui moneta non è l'euro o del paese terzo interessato non vieti tale uso.

Or. en

Emendamento 492
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Siegfried Mureşan, Arba Kokalari, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 bis) Consentire agli esercenti stabiliti al di fuori della zona euro di ricevere pagamenti in euro digitale effettuati dagli utenti dell'euro digitale, senza poter detenere l'euro digitale, promuoverebbe la libera circolazione dei servizi di pagamento in tutta l'Unione europea. Allo stesso tempo, gli effetti di tale possibilità sul bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e dei paesi terzi, nonché sul rispetto dei criteri di adesione

alla zona euro e sul processo di cui all'articolo 140 TFUE per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, sarebbero trascurabili. Gli esercenti al di fuori della zona euro potrebbero detenere euro digitali solo alle condizioni di cui agli articoli 18, 19 o 20. Per questo motivo gli esercenti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e gli esercenti nei paesi terzi dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale da utenti dell'euro digitale che hanno accesso all'euro digitale a norma dell'articolo 13, senza essere soggetti alle condizioni di cui agli articoli 18, 19 o 20. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli articoli 18, 19 e 20 ed essere possibile a condizione che la legislazione nazionale dello Stato membro la cui moneta non è l'euro o del paese terzo interessato non vieti tale uso.

Or. en

Emendamento 493
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) ***Un'eccessiva*** distribuzione dell'euro digitale al di fuori della zona euro potrebbe avere ***un impatto indesiderato*** sulle dimensioni e sulla composizione del bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. ***Anche gli effetti*** sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria ***dei*** paesi ***non appartenenti alla zona euro possono variare in funzione dell'uso dell'euro digitale al di fuori della zona euro. Tali effetti potrebbero essere dannosi nel caso in cui l'euro digitale sostituisse la valuta locale in un numero elevato di operazioni nazionali. In particolare, una situazione***	(47) ***La*** distribuzione dell'euro digitale al di fuori della zona euro potrebbe avere ***effetti analoghi alla circolazione delle banconote e delle monete in euro al di fuori della zona euro. Una maggiore facilità di accesso potrebbe aumentare la quantità di tale circolazione. Ciò, pur rispecchiando il maggior ruolo internazionale dell'euro, potrebbe anche generare determinati impatti indesiderati, tra cui effetti*** sulle dimensioni e sulla composizione del bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. ***Analogamente all'euroizzazione spontanea o alla***

in cui l'euro digitale diventi dominante in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, sostituendo di fatto la moneta nazionale, potrebbe interferire con i criteri e il processo di adozione della zona euro di cui all'articolo 140 TFUE. Per evitare effetti indesiderati e prevenire rischi per la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria, sia all'interno che all'esterno della zona euro, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione ***concluda*** accordi con i paesi terzi e ***che*** la Banca centrale europea ***concluda*** intese con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e con le banche centrali nazionali dei paesi terzi***, al fine di specificare le condizioni per la regolare prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti al di fuori della zona euro. Tali accordi e intese non dovrebbero riguardare i visitatori della zona euro, ai quali i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo[31], in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, possono prestare direttamente servizi di pagamento in euro digitale.***

dollarizzazione che si verifica in molti paesi, compresi alcuni Stati membri che non utilizzano l'euro come valuta, tali sviluppi possono incidere sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria ***di tali*** paesi. ***Tale impatto dovrebbe essere preso in considerazione quando*** l'Unione ***conclude*** accordi con i paesi terzi e ***quando*** la Banca centrale europea ***conclude*** intese con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e con le banche centrali nazionali dei paesi terzi.

[31] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

Or. en

Emendamento 494
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) L'uso dell'euro digitale nei pagamenti cross-currency ***contribuirebbe inoltre a promuovere l'uso internazionale dell'euro. Ciò apporterebbe benefici***	(51) L'uso dell'euro digitale nei pagamenti cross-currency ***faciliterebbe*** i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse.

anche alla zona euro e ad altre economie, facilitando i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse***, in linea con l'agenda del G20***.

Or. en

Emendamento 495
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) L'uso dell'euro digitale nei pagamenti cross-currency contribuirebbe inoltre a promuovere l'uso internazionale dell'euro. Ciò apporterebbe benefici anche alla zona euro e ad altre economie, facilitando i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse, in linea con l'agenda del G20.	(51) L'uso dell'euro digitale nei pagamenti cross-currency contribuirebbe inoltre a promuovere l'uso internazionale dell'euro***, nonché la resilienza e il successo della valuta***. Ciò apporterebbe benefici anche alla zona euro e ad altre economie, facilitando i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse, in linea con l'agenda del G20.

Or. en

Emendamento 496
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Gli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che siano o meno residenti o stabiliti all'interno della zona euro, possono anche avere la capacità di ricevere o disporre pagamenti cross-currency tra l'euro digitale e una valuta locale. Le intese concluse tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e dei paesi terzi dovrebbero	(52) Gli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che siano o meno residenti o stabiliti all'interno della zona euro, possono anche avere la capacità di ricevere o disporre pagamenti cross-currency tra l'euro digitale e una valuta locale. Le intese concluse tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e dei paesi terzi dovrebbero

specificare le condizioni per l'accesso ai sistemi di pagamento interoperabili e per il relativo utilizzo ai fini dei pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale.	specificare le condizioni per l'accesso ai sistemi di pagamento interoperabili e per il relativo utilizzo ai fini dei pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale. ***A tal fine e per rafforzare la resilienza, la BCE sviluppa un sistema di pagamento in tempo reale intraeuropeo che superi le carenze di T2 e operi in modo indipendente dai prestatori di servizi cloud degli Stati Uniti o di altri paesi non europei.***

Or. de

Emendamento 497
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) La progettazione tecnica dell'euro digitale dovrebbe renderlo ampiamente accessibile e utilizzabile per il pubblico. Tale progettazione dovrebbe, in particolare, sostenere l'accesso per le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione finanziaria, le persone con disabilità garantendo l'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio***[32]*** (atto europeo sull'accessibilità), le persone con limitazioni funzionali che beneficerebbero a loro volta dell'accessibilità, o le persone con competenze digitali limitate e le persone anziane. A tal fine l'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche d'uso semplici e facili da gestire ed essere sufficientemente accessibile attraverso un'ampia gamma di dispositivi hardware per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi della popolazione. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento	(54) La progettazione tecnica dell'euro digitale dovrebbe renderlo ampiamente accessibile e utilizzabile per il pubblico. Tale progettazione dovrebbe, in particolare, sostenere l'accesso per le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione finanziaria, le persone con disabilità garantendo l'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio***[15]*** (atto europeo sull'accessibilità), le persone con limitazioni funzionali che beneficerebbero a loro volta dell'accessibilità, o le persone con competenze digitali limitate e le persone anziane. A tal fine l'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche d'uso semplici e facili da gestire ed essere sufficientemente accessibile attraverso ***un dispositivo fisico non elettronico come una carta e*** un'ampia gamma di dispositivi hardware per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi della popolazione. Inoltre i

dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che tali utenti detengano conti di pagamento in euro non digitale. Tali utenti dovrebbero altresì essere autorizzati a disporre di conti di pagamento in euro digitale presso prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli presso cui hanno conti di pagamento in euro non digitale.

prestatori di servizi di pagamento dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che tali utenti detengano conti di pagamento in euro non digitale. ***Tale scelta dovrebbe essere offerta in modo trasparente e accessibile.*** Tali utenti dovrebbero altresì essere autorizzati a disporre di conti di pagamento in euro digitale presso prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli presso cui hanno conti di pagamento in euro non digitale.

[32] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Or. en

Emendamento 498
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione

(54) La progettazione tecnica dell'euro digitale dovrebbe renderlo ampiamente accessibile e utilizzabile per il pubblico. Tale progettazione dovrebbe, in particolare, sostenere l'accesso per le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione finanziaria, le persone con disabilità garantendo l'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] (atto europeo sull'accessibilità), le persone con limitazioni funzionali che beneficerebbero a loro volta dell'accessibilità, o le persone con competenze digitali limitate e le

Emendamento

(54) La progettazione tecnica dell'euro digitale dovrebbe renderlo ampiamente accessibile e utilizzabile per il pubblico. Tale progettazione dovrebbe, in particolare, sostenere l'accesso per le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione finanziaria, le persone con disabilità garantendo l'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] (atto europeo sull'accessibilità), le persone con limitazioni funzionali che beneficerebbero a loro volta dell'accessibilità, o le persone con competenze digitali limitate e le

persone anziane. A tal fine l'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche d'uso semplici e facili da gestire ed essere sufficientemente accessibile attraverso un'ampia gamma di dispositivi hardware per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi della popolazione. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che tali utenti detengano conti di pagamento in euro non digitale. Tali utenti dovrebbero altresì essere autorizzati a disporre di conti di pagamento in euro digitale presso prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli presso cui hanno conti di pagamento in euro non digitale.	persone anziane. A tal fine l'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche d'uso semplici e facili da gestire ed essere sufficientemente accessibile attraverso un'ampia gamma di dispositivi hardware per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi della popolazione. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che tali utenti detengano conti di pagamento in euro non digitale. Tali utenti dovrebbero altresì essere autorizzati a disporre di conti di pagamento in euro digitale presso prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli presso cui hanno conti di pagamento in euro non digitale***, fatto salvo un accordo tra i rispettivi prestatori di servizi di pagamento***.
[32] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).	[32] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Or. en

Emendamento 499
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(54 bis) L'euro digitale mette a disposizione la moneta di banca centrale per tutti i pagamenti quotidiani nell'era digitale. La disponibilità simultanea dell'euro digitale per i pagamenti e le disponibilità online e offline soddisfa gli obiettivi strategici dell'euro digitale e consente inoltre agli utenti di detenere moneta digitale di banca centrale,

conservandola offline in un dispositivo fisico di conservazione locale per i pagamenti che non richiedono l'uso della connettività (funzionalità offline) e online nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale (funzionalità online) per i pagamenti che richiedono l'uso della connettività. Il presente regolamento estende molti dei benefici in termini di tutela della vita privata associati ai pagamenti in contanti, in cui gli utenti possono effettuare pagamenti senza il coinvolgimento di soggetti diversi dal pagatore e dal beneficiario, definendo un sistema specifico di AML/CFT per le operazioni e le disponibilità in euro digitale offline. Tale sistema introduce limitazioni all'uso dell'euro digitale offline, alcune delle quali comparabili a quelle che si applicano al contante, come ad esempio una limitazione dell'uso ai pagamenti in prossimità e limiti di transazione e di detenzione. Sussiste a sua volta il rischio che, se il dispositivo di conservazione locale viene smarrito o rubato, gli utenti perdono i loro fondi, in modo analogo a un portafoglio contenente contanti che viene smarrito o rubato. Con le disponibilità e le operazioni online in euro digitale, i pagamenti al dettaglio possono essere effettuati in tutta la zona euro, indipendentemente dal fatto che avvengano in prossimità o a distanza, e l'applicazione dell'attuale quadro AML/CFT a tali pagamenti affronta i rischi associati alla funzionalità online.

Or. en

Emendamento 500
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(54 bis) L'euro digitale garantisce che la moneta di banca centrale rimanga disponibile per i pagamenti quotidiani in un ambiente digitale moderno. L'offerta di funzionalità sia online che offline per i pagamenti e le disponibilità sostiene gli obiettivi strategici dell'euro digitale. Gli utenti possono detenere la moneta digitale di banca centrale offline su un dispositivo fisico di conservazione locale per i pagamenti effettuati senza connettività e online all'interno dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale per i pagamenti che richiedono connettività. Il presente regolamento preserva inoltre molte delle caratteristiche di tutela della vita privata associate al contante, consentendo agli utenti di effettuare pagamenti senza coinvolgere parti diverse dal pagatore e dal beneficiario, istituendo un sistema specifico di AML/CFT per le operazioni e le disponibilità offline in euro digitale. Il sistema stabilisce alcune limitazioni all'uso offline, simili a quelle applicabili al contante, compresa la sua limitazione ai pagamenti in prossimità, nonché limiti di transazione e di detenzione. Allo stesso tempo, se un dispositivo di conservazione locale viene smarrito o rubato, l'utente potrebbe perdere i fondi corrispondenti, proprio come in caso di smarrimento di un portafoglio contenente contanti. Per quanto riguarda le disponibilità e le operazioni online in euro digitale, i pagamenti al dettaglio possono essere effettuati ovunque nella zona euro, in prossimità o a distanza, e l'applicazione dell'attuale quadro AML/CFT a tali pagamenti attenua i rischi inerenti alla funzionalità online.

Or. en

Emendamento 501

Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) L'euro digitale dovrebbe sostenere ***la*** programmazione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate da parte dei prestatori di servizi di pagamento***. L'euro digitale non dovrebbe tuttavia essere "moneta programmabile", vale a dire unità che, a causa di*** condizioni di spesa ***intrinsecamente*** definite***, possono essere utilizzate solo per acquistare determinati*** tipi di beni o servizi o ***sono*** soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili. Le operazioni di pagamento condizionate sono pagamenti attivati automaticamente da un software sulla base di condizioni prestabilite e concordate***. I pagamenti condizionati non dovrebbero avere per oggetto o per effetto l'uso dell'euro digitale come moneta programmabile***. I prestatori di servizi di pagamento potrebbero sviluppare diversi tipi di logica per offrire agli utenti dell'euro digitale una serie di operazioni di pagamento condizionate, tra cui le operazioni di pagamento automatizzate per il collocamento o il prelievo di euro digitali, gli ordini di pagamento permanenti che attivano pagamenti automatici di un determinato importo a una data specifica e i pagamenti tra macchine in cui tali macchine sono programmate per attivare automaticamente i pagamenti per i propri pezzi di ricambio al momento dell'ordine, per l'addebito e il pagamento dell'energia elettrica alle condizioni di mercato più favorevoli, per il pagamento delle assicurazioni, nonché dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione proporzionalmente all'uso.	(55) L'euro digitale dovrebbe sostenere ***una certa*** programmazione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate da parte dei prestatori di servizi di pagamento***, comprese*** condizioni di spesa definite ***per l'acquisto di taluni*** tipi di beni o servizi o ***operazioni*** soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili. Le operazioni di pagamento condizionate sono pagamenti attivati automaticamente da un software sulla base di condizioni prestabilite e concordate. I prestatori di servizi di pagamento potrebbero sviluppare diversi tipi di logica per offrire agli utenti dell'euro digitale una serie di operazioni di pagamento condizionate, tra cui le operazioni di pagamento automatizzate per il collocamento o il prelievo di euro digitali, gli ordini di pagamento permanenti che attivano pagamenti automatici di un determinato importo a una data specifica e i pagamenti tra macchine in cui tali macchine sono programmate per attivare automaticamente i pagamenti per i propri pezzi di ricambio al momento dell'ordine, per l'addebito e il pagamento dell'energia elettrica alle condizioni di mercato più favorevoli, per il pagamento delle assicurazioni, nonché dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione proporzionalmente all'uso.

Or. en

Emendamento 502
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) L'euro digitale dovrebbe sostenere la programmazione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate da parte dei prestatori di servizi di pagamento. L'euro digitale non dovrebbe tuttavia essere "moneta programmabile", vale a dire unità che, a causa di condizioni di spesa intrinsecamente definite, possono essere utilizzate solo per acquistare determinati tipi di beni o servizi o sono soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili. Le operazioni di pagamento condizionate sono pagamenti attivati automaticamente da un software sulla base di condizioni prestabilite e concordate. I pagamenti condizionati non dovrebbero avere per oggetto o per effetto l'uso dell'euro digitale come moneta programmabile. I prestatori di servizi di pagamento potrebbero sviluppare diversi tipi di logica per offrire agli utenti dell'euro digitale una serie di operazioni di pagamento condizionate, tra cui le operazioni di pagamento automatizzate per il collocamento o il prelievo di euro digitali, gli ordini di pagamento permanenti che attivano pagamenti automatici di un determinato importo a una data specifica e i pagamenti tra macchine in cui tali macchine sono programmate per attivare automaticamente i pagamenti per i propri pezzi di ricambio al momento dell'ordine, per l'addebito e il pagamento dell'energia elettrica alle condizioni di mercato più favorevoli, per il pagamento delle assicurazioni, nonché dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione proporzionalmente all'uso.	(55) L'euro digitale dovrebbe sostenere la programmazione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate da parte dei prestatori di servizi di pagamento. L'euro digitale non dovrebbe tuttavia essere "moneta programmabile", vale a dire unità che, a causa di condizioni di spesa intrinsecamente definite, possono essere utilizzate solo per acquistare determinati tipi di beni o servizi o sono soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili***. L'esigenza di fungibilità alla pari tra l'euro digitale e le banconote in euro, il cui corso legale è sancito dal trattato, e le monete in euro escluderebbe logicamente ogni forma di moneta programmabile***. Le operazioni di pagamento condizionate sono pagamenti attivati automaticamente da un software sulla base di condizioni prestabilite e concordate. I pagamenti condizionati non dovrebbero avere per oggetto o per effetto l'uso dell'euro digitale come moneta programmabile. I prestatori di servizi di pagamento potrebbero sviluppare diversi tipi di logica per offrire agli utenti dell'euro digitale una serie di operazioni di pagamento condizionate, tra cui le operazioni di pagamento automatizzate per il collocamento o il prelievo di euro digitali, gli ordini di pagamento permanenti che attivano pagamenti automatici di un determinato importo a una data specifica e i pagamenti tra macchine in cui tali macchine sono programmate per attivare automaticamente i pagamenti per i propri pezzi di ricambio al momento dell'ordine, per l'addebito e il pagamento dell'energia elettrica alle condizioni di mercato più favorevoli, per il pagamento delle

assicurazioni, nonché dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione proporzionalmente all'uso.

Or. en

Emendamento 503
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per facilitare l'uso dell'euro digitale e la prestazione di servizi innovativi, l'Eurosistema dovrebbe sostenere la fornitura di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate. In primo luogo, alcuni tipi di servizi di pagamento condizionati potrebbero essere sostenuti mediante misure, norme e standard dettagliati che potrebbero aiutare i prestatori di servizi di pagamento a sviluppare e gestire applicazioni interoperabili che eseguono la logica condizionale***. *Ciò potrebbe includere una serie di strumenti tecnici quali le interfacce per programmi applicativi***. In secondo luogo, l'Eurosistema potrebbe fornire funzionalità aggiuntive nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, necessarie per la prestazione di servizi di pagamento condizionati agli utenti dell'euro digitale. Ciò potrebbe facilitare l'accantonamento di fondi nell'infrastruttura di regolamento per la futura esecuzione di alcuni pagamenti condizionati. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adattare la logica operativa per le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate conformemente agli standard e alle interfacce per programmi applicativi che l'Eurosistema può adottare per facilitare tali operazioni.	(56) Per facilitare l'uso dell'euro digitale e la prestazione di servizi innovativi, l'Eurosistema dovrebbe sostenere la fornitura di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate. In primo luogo, alcuni tipi di servizi di pagamento condizionati potrebbero essere sostenuti mediante misure, norme e standard dettagliati che potrebbero aiutare i prestatori di servizi di pagamento a sviluppare e gestire applicazioni interoperabili che eseguono la logica condizionale. In secondo luogo, l'Eurosistema potrebbe fornire funzionalità aggiuntive nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, necessarie per la prestazione di servizi di pagamento condizionati agli utenti dell'euro digitale. Ciò potrebbe facilitare l'accantonamento di fondi nell'infrastruttura di regolamento per la futura esecuzione di alcuni pagamenti condizionati. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adattare la logica operativa per le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate conformemente agli standard e alle interfacce per programmi applicativi che l'Eurosistema può adottare per facilitare tali operazioni.

Or. en

Motivazione

Formulazione eccessivamente vaga.

Emendamento 504
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(56 bis) Nell'ottica di offrire ai consumatori vantaggi paragonabili alle soluzioni di pagamento esistenti, l'euro digitale dovrebbe consentire la partecipazione volontaria ai programmi di premi, punti e fidelizzazione, come avviene oggi con molte carte di credito. Tuttavia tali vantaggi possono essere forniti solo in un formato compatibile con la protezione dei dati e non tracciabile. In particolare, né i dati relativi ai pagamenti né le derivanti informazioni sui comportamenti possono essere comunicati ai prestatori di programmi o servizi. I meccanismi di premi dovrebbero pertanto basarsi su tecnologie di promozione della protezione dei dati, come il trattamento locale, la pseudonimizzazione, la conferma crittografica o altre soluzioni che garantiscano che non vengano creati profili sul comportamento di pagamento degli utenti.

Or. de

(cfr. anche l'articolo 24 bis nuovo)

Motivazione

L'introduzione di programmi di premi e fidelizzazione rispettosi della vita privata offre tre vantaggi chiave. In primo luogo, l'euro digitale non viene visto fin da subito come un progetto istituzionale del secolo scorso. In secondo luogo, l'Europa sta ottenendo qualcosa che potrebbe essere descritto in buona fede come sovranità dei dati. In terzo luogo, possiamo sentirci meno dipendenti dai sistemi di pagamento globali, che conoscono il nostro stile di vita meglio delle nostre famiglie (anche se, per alcune persone, ciò potrebbe essere meglio).